



COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI

(Provincia L'Aquila)

Sportello Unico Attività Produttive

Comune di Magliano de' Marsi - (AQ)

Prot. n. 0006240 del 28-06-2018

F. SUAP

li 27.06.2018

Categoria 1 Classe 1



PROVVEDIMENTO UNICO FINALE

OGGETTO: Provvedimento finale conclusivo inerente il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. (D.P.R. 13.03.2013 n° 59, D.gs. 03.04.2006 n° 152) per lo stabilimento di *Produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, produzione di aggregati inerti e recupero di rifiuti non pericolosi* situato nel Comune di Magliano De' Marsi - Ditta Proponente: Celi Calcestruzzi S.p.a. – P.I. 00284160660 – S.P. n° 62 "Palentina", km 2+700.

IL RESPONSABILE DEL SUAP

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 125 del 22.11.2012, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dello Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Magliano De' Marsi;

VISTE:

- la Legge 15 Marzo 1997 n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, così come modificato dal D.P.R. del 7 dicembre 2000 n. 440, inerente "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20 comma 8, della Legge 16 marzo 1997 n. 59";
- la Legge 17.08.1942 n. 1150 "Legge Urbanistica" e ss.mm.ii.;
- la Legge 28.01.1997 n. 10 "Norme per l'edificabilità dei suoli";
- la Legge 28.01.1985 n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il Regolamento edilizio e NTA del P.R.E. Vigente del Comune di Magliano De' Marsi;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"; D.Lgs. 36/2001;
- il D.P.C.M. 08/04/2003; la L.R. 12 aprile 1983 n. 18 "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo" E SS.MM.II.;
- la L.R. 13 luglio 1989 n. 52 "Norme per l'esercizio dei poteri di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, sanzioni amministrative delega alle Province delle relative funzioni" e ss.mm.ii.;

VISTI in particolare gli artt. 14 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente autorizzazione è stato attivato dall'Impresa "Celi Calcestruzzi S.p.a." – P.I. 00284160660 – con sede legale in Massa D'Albe (AQ) – 67050 - S.P. n° 62 "Palentina", km 2+700, in persona del suo Legale Rappresentante Sig.ra Maria Rosaria Di Biase – CF. DBSMRS63H60Z110X residente in Via delle Pescine, 9 – 67050 Massa d'Albe (AQ), mediante domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per la Produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, produzione di aggregati inerti e recupero di rifiuti non pericolosi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995 n. 447

CONSIDERATO che la configurazione del presente provvedimento deve essere conforme alla autorizzazione di cui alla Determinazione n. DPC024/155 del 20.04.2018 a firma del Dirigente del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo, quale ente che ha svolto l'endoprocedimento con l'acquisizione dei pareri degli altri enti interessati e allegata alla presente:

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta Comunale n° 125 del 22.11.2012;

ATTESA l'assenza di pronunce negative ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 447/1998 e ss.mm.ii.;

RAVVISATA la doverosità di procedere, salvi ed impregiudicati i diritti di eventuali terzi controinteressati;

ATTESTA

l'accoglimento dell'istanza (Rif. Prot. SUAP 0005976 del 11.06.2015) presentata dalla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.a. – P.I. 00284160660 – con sede legale in Massa D'Albe (AQ) – 67050 - S.P. n° 62 "Palentina", km 2+700, in persona del suo Legale Rappresentante Sig.ra Maria Rosaria Di Biase – CF. DBSMRS63H60Z110X residente in Via delle Pescine, 9 – 67050 Massa d'Albe (AQ),

EMETTE

Il presente provvedimento conclusivo che costituisce ad ogni effetto di legge titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto e pertanto,

AUTORIZZA

Salvi ed impregiudicati diritti di terzi, la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.a., per il suo stabilimento di **Produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, produzione di aggregati inerti e recupero di rifiuti non pericolosi** situato nel Comune di Magliano De' Marsi - Ditta Proponente: Celi Calcestruzzi S.p.a. – P.I. 00284160660 – S.P. n° 62 "Palentina", km 2+700

PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI

- 1) Dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni poste dalla Regione Abruzzo, Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, con la determina n. DPC024/155 del 20.04.2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento finale;
- 2) Gli Uffici e le Amministrazioni competenti possono eseguire in tutte le fasi del procedimento di competenza del SUAP le verifiche sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni rese dall'interessato;

- 3) La durata dell'autorizzazione ha validità **quindici (15) anni** dal suo rilascio e dovrà esserne richiesto il rinnovo **almeno sei (6) mesi** prima della scadenza.

MODALITÀ DI PROPOSIZIONE DI EVENTUALI RICORSI

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., si comunica che, nei confronti del presente atto, gli interessati possono proporre:

- ✓ Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica;
- ovvero
- ✓ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica;

DISPOSIZIONI FINALI

Si dispone che il presente provvedimento sia trasmesso o notificato:

- ✓ Alla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.a. (celicalcestruzzispa@pec.it)
- ✓ Regione Abruzzo - Servizio Gestione e Qualità delle Acque (dpc024@pec.regione.abruzzo.it)
- ✓ Regione Abruzzo - Politica Energetica, Qualità dell'aria e SINA (dpc025@pec.regione.abruzzo.it)
- ✓ Sindaco del Comune di Magliano de' Marsi (AQ) - (protocollo.comunemaglianodemarsi@pec.it)
- ✓ A.R.T.A. Abruzzo - Distretto Provinciale di L'Aquila (dist.laquila@pec.artaabruzzo.it)
- ✓ ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila - Dipartimento di Prevenzione – SIESP (dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it)

Distinti saluti



Il Responsabile del SUAP
(Arch. Mauro MARIANI)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC024/155

del 20/04/2018

DIPARTIMENTO **DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO **GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE**

UFFICIO **Ufficio Autorizzazioni Scarichi-AUA AQ-TE**

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. P.IVA 00284160660 – Attività svolta: produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, produzione di aggregati inerti e recupero di rifiuti non pericolosi - stabilimento sito a Magliano dei Marsi (AQ) - Gestore: Maria Rosaria Di Biase Cod.Fiscale DBSMRS63H60Z110X

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'articolo 107 comma 3 lettera f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTE -la Legge Regionale 22 novembre 2001 n. 60 recante "Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche";
-la Legge Regionale 29 Luglio 2010, n. 31 e s.m.i. recante "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
-la Legge Regionale 3 novembre 2015 n. 36: Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art 124, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e modifica alla L.R.5/2015;
-la D.G.R. 668/2015 "Indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura";

VISTO Il Piano di Tutela delle Acque approvato con delibere consiliari della Regione Abruzzo n. 51/9 e 51/10 del 16/12/2015;

VISTE -la D.G.R. 500/2009 – Dir. 91/676/CEE –D.Lgs. n. 152/2006 – D.M. 7 aprile 2006, [n. 209] del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali – Approvazione "Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili da nitrati e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b), c), del D.Lgs. n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari";
-la D.G.R. 599/2009 "Direttiva Tecnica Regionale per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari";

VISTE -la D.G.R. del 26.04.2006 n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale vengono definite le modalità, i criteri per l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al D.P.R. 203/88, le altre attività connesse in materia di inquinamento

atmosferico e l'approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti, a far data dal 25.05.2006;

-la D.G.R. n. 517 del 25 maggio 2007 "Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. Riordino e Riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 Giugno 2007";

- VISTO il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTA La Legge Regionale n° 23 del 17 luglio 2007 e s.m.i. "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo";
- VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, "Attuazione della Direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- VISTA la D.G.R. Abruzzo n. 465 del 26 maggio 2008: Modello di comunicazione per attività di recupero rifiuti non pericolosi/pericolosi;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 07/09/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133";
- VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- RICHIAMATO che, a norma del Decreto suddetto, il S.U.A.P. rappresenta l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la propria attività produttiva, deputato a fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le Pubbliche Amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010 n. 160;
- CONSIDERATO che il Regolamento, anche se non interviene sull'assetto delle competenze di settore che pertanto restano immutate, all'articolo 2, c. 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 aveva individuato nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'AUA, e all'art. 3 elenca e specifica i titoli abilitativi rientranti nella stessa;
- VISTA la Legge Regionale n° 32 del 20/10/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014, e quanto in essa recante all'art. 3 comma 1: "Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:... omissis.... Lett. s) le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'art 2 comma 1, lette b) del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientaleomissis...) la Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale"
- VISTA la D.G.R. Abruzzo n. 144 del 4 marzo 2016 di recepimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;
- RILEVATO -che al prot. n. 34436 del 24.06.2015 dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila è pervenuta, per tramite del competente SUAP del Comune di Magliano dei Marsi (AQ), l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, formalizzata con nota prot. n. 5976 del 11.06.2015, dalla Sig.ra Maria Rosaria Di Biase in qualità di legale rappresentante della Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. stabilimento sito a

Magliano dei Marsi (AQ), P.IVA 00284160660 – Attività svolta: produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, produzione di aggregati inerti e recupero di rifiuti non pericolosi - per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3, co. 1, del DPR 59/2013:

-rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (determinazione n. DF2/80 del 31.05.2005 relativo all'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e comunicazione ai sensi degli artt. 12 e 13 del DPR 203/88 e dei punti 16) e 18) del DPCM 21.07.1989, per le emissioni di cui al DM 12.07.1990)

-che alla suddetta istanza è stato allegato quanto di seguito specificato: *Documenti Allegati, Domanda, Lettera di Accompagnamento, Relazione Tecnica Celi; TAV_01 Corografia, TAV_02 Catastale, TAV_03 Ortofotocarta, TAV_04 Planimetria;*

RICHIAMATA	la nota prot. n. 56885 del 6.03.2017 con la quale questi Uffici hanno fornito le proprie valutazioni in merito alla nota prot. n. 40484 del 24.07.2015 dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila rinvenuta tra la documentazione trasmessa con nota prot. n. 19252 del 12.04.2016 dalla medesima Amministrazione provinciale nell'ambito del riordino delle competenze di cui alla L.R. 32/2015, ed hanno, contestualmente, chiesto alla Ditta di trasmettere, per tramite del competente SUAP, la necessaria documentazione di cui alla DGR 812/2016 ai fini del perfezionamento della su citata istanza di AUA;
RILEVATO	che il CCR-VIA con giudizio n. 2707 del 27.09.2016 ha, tra l'altro, confermato il Giudizio n. 1341 del 20.10.2009 con il quale il CCR-VIA ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di V.I.A.;
CONSIDERATO	che la Ditta in relazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di frantumazione dei materiali inerti provenienti da costruzioni e demolizioni (operazioni di recupero R5 per i rifiuti della tipologia 7.1) ha presentato l'istanza, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., acquisita al prot. n. 42161 del 6.08.2009 dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;
DATO ATTO	<p>-che detto procedimento amministrativo si è concluso favorevolmente, da parte del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA- DPC025, nell'ambito della riunione del 28.02.2017 della Conferenza dei Servizi (indetta il 22.01.2010 dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila) ed i cui esiti sono stati formalizzati in apposito verbale (ALLEGATO 1);</p> <p>-che il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA- DPC025 con nota prot. n. 65463 del 14.03.2017:</p> <ul style="list-style-type: none">• ha ribadito la chiusura con esito favorevole del procedimento ex-art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività di frantumazione dei materiali inerti provenienti da demolizione e demolizioni, sulla base delle risultanze della riunione della Conferenza dei Servizi del 28.02.2017;• ha comunicato che avrebbe espresso le proprie determinazioni, per l'intero stabilimento nell'ambito del procedimento di adozione dell'AUA di che trattasi;
EVIDENZIATO	che la Sig.ra Maria Rosaria Di Biase, in qualità di legale rappresentante della Ditta Celi Calcestruzzi S.p.a., in data 06.04.2017 ha perfezionato l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, trasmessa dal competente S.U.A.P. di Magliano de' Marsi con nota prot. n. 5853 del 14.04.2017 ed acquisita in atti ai prott. nn. 105846/17 del 19.04.2017 e 107108/17 del 20.04.2017, relativamente allo stabilimento ubicato nel Comune di Magliano de' Marsi, Via Palentina, per le attività di "produzione di conglomerato cementizio, produzione di conglomerato bituminoso, produzione di aggregati inerti e recupero di rifiuti inerti non pericolosi";
EVIDENZIATO	<p>-altresi, che questi Uffici con nota prot. 188420/17 del 14.07.2017 hanno indetto la Conferenza di Servizi decisoria per l'adozione dell'AUA da svolgersi in forma simultanea ed in modalità sincrona in data 27.07.2017;</p> <p>-che gli esiti di detta riunione, nel corso della quale sono state chieste integrazioni e chiarimenti, sono stati formalizzati in apposito verbale trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 202112/17 del 28.07.2017;</p> <p>-che il SUAP del Comune di Magliano de' Marsi con PEC del 04.10.2017, acquisita in atti al prot. 256031/17 del 05.10.2017 ha inviato la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta,</p> <p>-che questi Uffici con nota prot. 304074/17 del 28.11.2017 hanno convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi da svolgersi in data 06.12.2017;</p>
CONSIDERATO	-che con nota prot. n. 29109 del 04.12.2017, in atti al prot. n. 311705 del 06.12.2017, il Servizio Gestione Rifiuti della Provincia dell'Aquila ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla conferenza;

TENUTO CONTO	<p>-che gli esiti di detta riunione, nel corso della quale sono state richieste ulteriori integrazioni, sono stati formalizzati in apposito verbale trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. n. 316334/17 del 12.12.2017;</p> <p>-della documentazione integrativa prodotta dalla Ditta, trasmessa dal SUAP del Comune di Magliano de' Marsi(AQ) con PEC del 20.12.2017, ed acquisita in atti al prot. 325269/17 del 21.12.2017;</p>
RILEVATO	<p>-che al prot. n. 43981 del 7.07.2011, l'Amministrazione provinciale dell'Aquila ha preso atto, facendo salvi diritti di terzi e tutto quant'altro previsto dalla normativa vigente per il caso di specie, che dal sistema di gestione delle acque di prima e seconda pioggia derivanti dallo stabilimento non si generano scarichi in quanto entrambe le tipologie di acque reflue su citate sono avviate integralmente a recupero nell'impianto di betonaggio presente nello stabilimento, realizzando condizioni di "scarico nullo";</p> <p>-che la Ditta ha confermato ciò nel corso della riunione del 27.07.2017 della Conferenza dei Servizi esplicitando, <i>"di gestire i reflui provenienti dai servizi igienici come rifiuti liquidi in un sistema "a tenuta" ai sensi della parte della IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e che dallo stabilimento non si generano ulteriori scarichi idrici"</i>;</p> <p>-che il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA ha trasmesso, al prot. n.43049 del 13.02.2018, il proprio titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma.1 lett c) del DPR 59/2013 "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.", subordinato all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico/gestionali e dei valori limite ivi contenute (ALLEGATO 2);</p> <p>-che l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo - con atto prot. n.4155 del 19.02.2018, acquisito il 19.02.2018 al prot. n. 48053 ha, per le motivazioni in esso contenute, archiviato il procedimento di divieto di prosecuzione attività formalizzato dall'Amministrazione provinciale medesima con nota prot. n. 19871 del 19.04.2016 (ALLEGATO 3);</p> <p>-che in allegato alla documentazione acquisita al prot. n.105846/17 del 19.04.2017 è stata presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico con la quale si attesta il rispetto dei limiti acustici previsti dalla legge; (ALLEGATO 4)</p> <p>-dello svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea in modalità sincrona;</p> <p>-che è stata acquisita l'approvazione unanime, anche implicita, delle Amministrazioni coinvolte;</p>
TENUTO CONTO	che gli atti inerenti il procedimento sono depositati ed accessibili, secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, presso il competente SUAP;
EVIDENZIATO	
CONSIDERATO	<p>-che l'Autorità competente all'adozione dell'A.U.A. dal 1.04.2016 è, ai sensi della L.R. 32/2015, la Regione Abruzzo che ha individuato, quale Servizio procedente per le istanze dei gestori degli impianti localizzati nei territori delle Province dell'Aquila e di Teramo il Servizio Gestione e Qualità delle Acque – DPC024;</p> <p>-che per il caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, co.7, del D.P.R. 59/2013, essendo necessario acquisire esclusivamente titoli abilitativi di cui all'art.3 del citato DPR e, pertanto, la Regione Abruzzo quale autorità competente è individuata anche come "amministrazione procedente" ai fini dell'indizione della CdS;</p>
TENUTO CONTO	<p>-che per la conclusione del procedimento, subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni/Enti in indirizzo, trova applicazione il novellato art. 14, comma 2, della L.241/90 che prevede l'indizione di una conferenza dei servizi decisoria da parte dell'amministrazione procedente;</p>
RINVIATA	alla competenza e responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Magliano de' Marsi (AQ) la valutazione circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., nonché le valutazioni in materia di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. n.447 del 26 ottobre 1995;
RITENUTO	<p>-di dover adottare la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi ex art.14 quater della L.241/90 e s.m.i., come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate;</p> <p>-di accogliere, pertanto, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta in oggetto nominata e di rilasciare alla stessa e per essa al Legale Rappresentante pro tempore, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 13 marzo 2013 n. 59, a conclusione del procedimento di competenza riguardante i titoli abilitativi di interesse richiesti, relativi alla, lett. c), lett. e) e alla lett. g) dell'art. 3 del medesimo DPR 59/2013, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive</p>

vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa;

RITENUTO	altresì di trasmettere il presente provvedimento di AUA allo SUAP di riferimento "per il rilascio del titolo";
ACCERTATA	la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
VISTA	la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
DATO ATTO	che il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Sandrina Masciola e il sottoscritto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n 241/1990 e s.m.i., non si trovano in conflitto di interesse;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI ADOTTARE	<p>ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'atto endoprocedimentale di Autorizzazione Unica Ambientale da trasmettere al competente SUAP che provvederà al rilascio del titolo, in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 del DPR 59/2013, alla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. P.IVA 00284160660 – Attività svolta: produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, produzione di aggregati inerti e recupero di rifiuti non pericolosi - stabilimento sito a Magliano dei Marsi (AQ) - Gestore: Maria Rosaria Di Biase Cod.Fiscale DBSMRS63H60Z110X in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:</p> <ul style="list-style-type: none">-c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ALLEGATO 2);-c) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; (ALLEGATO 4)-g) comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 (ALLEGATO 3);
DI SPECIFICARE	<p>-che il procedimento avviato dall'Amministrazione provinciale dell'Aquila in relazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di frantumazione dei materiali inerti provenienti da costruzioni e demolizioni (operazioni di recupero R5 per i rifiuti della tipologia 7.1) su l'istanza presentata dalla Ditta ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., acquisita al prot. n. 42161 del 6.08.2009 dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, si è concluso con esito favorevole, da parte del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA- DPC025, nell'ambito della riunione del 28.02.2017 della Conferenza dei Servizi e che il competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA- DPC025 si è determinato in merito e per l'intero stabilimento con il su citato atto prot. n. 43049 del 13.02.2018:</p> <p>-che la presente autorizzazione è subordinata all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico-gestionali di cui all'ALLEGATO 2, all'ALLEGATO 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e tenuto conto degli esiti favorevoli della riunione del 28.02.2017 della Conferenza dei Servizi di cui all'ALLEGATO 1;</p>
DI STABILIRE	<ul style="list-style-type: none">- che, ai sensi dell'art.3 comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la presente autorizzazione ha una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento all'impresa da parte del SUAP: essa deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla relativa documentazione, a disposizione degli Enti e Organi preposti ai controlli;- che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza con le modalità indicate all'art 5 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: la Regione Abruzzo, ai sensi di quanto previsto all'art 5, comma 5, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma.- che in caso di variazione del regime societario, l'impresa subentrante dovrà richiedere la voltura del presente provvedimento;

- che **in caso di cessazione dell'attività**, senza subentro di terzi, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla Regione e ciò comporterà la decadenza della presente autorizzazione;
- che **in caso di modifica del Gestore** dello stabilimento, all'impresa è fatto obbligo di comunicare tale cambiamento;
- che **in caso si intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto** il Gestore è obbligato ad osservare le disposizioni di cui all'art. 6 del DPR 59/13;
- che eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto, cessano di essere validi al momento in cui questa AUA diventa vigente.

DI TRASMETTERE in modalità telematica il presente provvedimento al competente SUAP che provvederà a rilasciare il titolo alla Ditta Celi Calcestruzzi spa e, contestualmente, ad inviarlo ai destinatari di seguito elencati:

- Regione Abruzzo Servizio Gestione e Qualità delle Acque,
- Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA
- Amministrazione Provinciale dell'Aquila
- Sig. Sindaco del Comune di Magliano de' Marsi (AQ)
- ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila,
- ASL - Dipartimento di Prevenzione di Avezzano Sulmona L'Aquila

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

Il Responsabile dell'Ufficio

(d.ssa Sandrina Masciola)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

**Il Dirigente ad Interim del Servizio
Gestione e Qualità delle Acque**

Ing. Domenico Longhi

2018.04.20 19:01:10

Regione Abruzzo

Firmato Digitalmente



GIUNTA REGIONALE

DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

DPC025003 – Ufficio Autorizzazioni Emissioni – A.U.A. PE-CH

Via Passolanciano, 75

65124 Pescara Tel. 085 7671

pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Portici San Bernardino, 25

67100 L'Aquila Tel. 0862 364539

**Al Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Ufficio A.U.A. L'Aquila Teramo**

mail: dpc024@regione.abruzzo.it

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 - **A.U.A.** – Ditta: **Celi Calcestruzzi S.p.a.**, stabilimento sito nel **Comune di Magliano de' Marsi**, Via Palentina. **Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.**

Estremi identificativi dell'istanza:

Impresa	Celi Calcestruzzi S.p.a.
Gestore	Maria Rosaria Di Biase
P.IVA/C.F.	00284160660
Stabilimento	Comune di Magliano de' Marsi, Via Palentina
Estremi catastali	Foglio n. 65, particelle nn. 511, 46 e 503
Coord. geografiche	WGS 84 Lat: 42.083974 - Lon: 13.385276
Attività	Produzione di conglomerato cementizio, produzione di conglomerato bituminoso, produzione di aggregati inerti e recupero di rifiuti inerti non pericolosi
Titoli abilitativi di interesse	<u>DPR 59/2013, art. 3 comma 1:</u> lettera c) “autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”; lettera e) “comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”; lettera g) “comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215, 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

1. la Sig.ra Maria Rosaria Di Biase, in qualità di legale rappresentante della Ditta **Celi Calcestruzzi S.p.a.**, in data 09.06.2015 ha presentato domanda di **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, trasmessa dal competente S.U.A.P. di Magliano de' Marsi con nota prot. n. 5976 del 11.06.2015 ed acquisita al protocollo dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila al prot. n. 34436 del 24.06.2015, relativamente allo stabilimento ubicato nel Comune di Magliano

de' Marsi, Via Palentina, al fine di ottenere il seguente titolo abilitativo: **l'autorizzazione** alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 e 281 del D.Lgs. 152/2006;

2. con nota prot. n. 40484 del 24.07.2015 il Responsabile del Servizio A.U.A. dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ha comunicato, tra l'altro, al competente S.U.A.P. di Magliano dei Marsi che *“Ai fini dell'avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale si resta pertanto in attesa di ricevere, per il tramite di codesto S.U.A.P., nei modi previsti dal D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, l'istanza di A.U.A. opportunamente perfezionata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore in relazione agli atti di comunicazione e di autorizzazione che devono essere ricompresi nell'A.U.A. per il caso in parola”*;
3. che a partire dal 01.04.2016 l'autorità competente all'adozione dell'A.U.A. è, ai sensi della L.R. 32 del 20.10.2015, la Regione Abruzzo che ha individuato, quale Servizio procedente per le istanze relative agli stabilimenti localizzati nei territori delle Province dell'Aquila e di Teramo, il Servizio Gestione e Qualità delle Acque – DPC024;
4. con nota prot. n. 56885 del 06.03.2017, il Servizio Gestione e Qualità delle Acque ha rilevato che *“con la suddetta nota l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila non ha stabilito alcun termine temporale, come previsto invece dall'art. 4, comma 2, del DPR 59/2013, entro il quale la Ditta aveva l'obbligo di depositare le integrazioni”* e ha comunicato al competente SUAP del Comune di Magliano dei Marsi, pertanto, che *“entro giorni 20 (venti) dalla data di notifica della presente nota, la Ditta deve far pervenire, per il tramite di codesto SUAP, a questi Uffici e ai soggetti di cui all'art. 2 c. 1 lett. c) del DPR 59/2013 coinvolti nel procedimento, quanto di seguito specificato:*
 1. *La Ditta deve inviare, debitamente compilata, la modulistica di cui alla DGR n. 812 del 5.12.2016 disponibile nella sezione “URP” del sito web di questo Ente relativamente al/ai titolo/i abilitativi richiesti;*
 2. *La Ditta deve altresì dichiarare l'assenza/presenza di ulteriori autorizzazioni/comunicazioni, elencate all'art. 3 del DPR 59/2013, di cui la stessa è già in possesso. Se presenti, ai fini della sostituzione degli stessi con l'Autorizzazione Unica Ambientale, è necessario trasmettere, in caso di eventuali modifiche rispetto a quanto già autorizzato/comunicato, la relativa scheda di cui alla DGR 812/16 debitamente compilata, ovvero una dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo in corso di validità.”*
5. il competente SUAP di Magliano dei Marsi ha notificato la richiesta di cui sopra in data 09.03.2017 alla Ditta, come si evince dalla nota prot. n. 2402 del 14.03.2017, in atti al prot. n. 81047/17 del 28.03.2017;
6. con nota del 23.03.2017, in atti al prot. n. 78347/17 del 24.03.2017, la Ditta ha richiesto *“una proroga di ulteriori 10 giorni a partire dal 28.03.2017”* al fine di poter rimettere tutte le integrazioni richieste;

7. con nota prot. n. 86897 del 31.03.2017 il Servizio Gestione e Qualità delle Acque ha comunicato l'accoglimento della richiesta di proroga;
8. la Sig.ra Maria Rosaria Di Biase, in qualità di legale rappresentante della Ditta **Celi Calcestruzzi S.p.a.**, in data 06.04.2017 ha perfezionato l'istanza di **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, trasmessa dal competente **S.U.A.P. di Magliano de' Marsi** con nota prot. n. 5853 del 14.04.2017 ed acquisita in atti ai prott. nn. 105846/17 del 19.04.2017 e 107108/17 del 20.04.2017, relativamente allo stabilimento ubicato nel **Comune di Magliano de' Marsi**, Via Palentina, per le attività di *“produzione di conglomerato cementizio, produzione di conglomerato bituminoso, produzione di aggregati inerti e recupero di rifiuti inerti non pericolosi”*;
9. l'istanza di **A.U.A.** è stata presentata anche al fine di ottenere **l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
10. la disciplina delle emissioni in atmosfera è di competenza dello scrivente **Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, nell'ambito del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali**.

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 28.02.2017, svolta nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera limitatamente alla porzione di stabilimento relativa al recupero di rifiuti inerti non pericolosi;

Vista la nota prot. 188420/17 del 14.07.2017 con cui il Servizio Gestione e Qualità delle Acque ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi in forma simultanea ed in modalità sincrona in data 27.07.2017;

Viste le risultanze della prima riunione della conferenza di servizi del 27.07.2017, come da verbale in atti al prot. n. 202112/17 del 28.07.2017, durante la quale sono state richieste integrazioni documentali in merito alle emissioni in atmosfera;

Vista la nota prot. n. 143802/17 del 03.08.2017, in atti al prot. n. 208889/17 del 04.08.2017, con cui l'ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila ha comunicato di essere in attesa della documentazione integrativa richiesta in sede di conferenza al fine di completare l'iter istruttorio;

Vista la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta, trasmessa dal SUAP del Comune di Magliano de' Marsi con PEC del 04.10.2017, ed acquisita in atti al prot. 256031/17 del 05.10.2017;

Vista la nota prot. 304074/17 del 28.11.2017 con cui il Servizio Gestione e Qualità delle Acque ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi da svolgersi in data 06.12.2017;

Vista la nota prot. n. 29109 del 04.12.2017, in atti al prot. n. 311705 del 06.12.2017, con cui il Servizio Gestione Rifiuti della Provincia dell'Aquila ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla conferenza;

Viste le risultanze della seconda riunione della conferenza di servizi del 06.12.2017, come da verbale in atti al prot. n. 316334/17 del 12.12.2017;

Vista la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta, trasmessa dal SUAP del Comune di Magliano de' Marsi con PEC del 20.12.2017, ed acquisita in atti al prot. 325269/17 del 21.12.2017,

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;
- **il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;**
- la Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25 Maggio 2007;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;
- la Delibera di Giunta Regionale 4 marzo 2016, n. 144;
- la L.R. 14.09.1999 n. 77, art. 5, comma 2, lettera a);

Visti i seguenti pareri favorevoli:

- **parere favorevole dell'A.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila**, prot. n. 215781/17 del 24.11.2017, in atti al prot. n. 302114/17 del 27.11.2017, che testualmente recita: *"...Omissis... si esprime **parere favorevole** per l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, per quanto di competenza igienico-sanitaria, alle seguenti condizioni:*
 - 1. la Ditta proponente è tenuta a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente;*
 - 2. l'azienda provveda inoltre a documentare l'efficacia del contenimento delle emissioni mediante opportuni riscontri analitici, di misura e di studio di impatto ambientale, in riferimento alla tutela della salute della popolazione potenzialmente interessata dall'opera;*
 - 3. ...Omissis..."*
- **parere favorevole del Comune di Magliano de' Marsi**, prot. n. 12061 del 05.12.2017, in atti al prot. n. 309779/17 del 05.12.2017, che testualmente recita: *"...Omissis... preso atto dei suddetti pareri già espressi e titoli abilitativi, in fase di formazione, ma relativi ad attività presenti da diversi decenni, si ritiene che non sussistano, per quanto di competenza di questi uffici, motivi ostativi al rilascio dell'A.U.A. in oggetto ...Omissis..."*;
- **parere favorevole dell'A.R.T.A. Abruzzo Distretto Provinciale dell'Aquila**, prot. n. 3813 del 29.01.2018, acquisito in atti al prot. n. 25038/18 del 30.01.2018, che testualmente recita: *"...omissis... limitatamente alle emissioni in atmosfera, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto a condizione che il gestore:*

EMISSIONI CONVOGLIATE

- esegua n° **2** autocontrolli durante la marcia controllata da effettuarsi per il punto di emissione **E2**;
- esegua autocontrolli con frequenza annuale per il punto di emissione **E1**;
- esegua autocontrolli con frequenza semestrale sul punto di emissione **E2**;
- esegua attività di verifica e manutenzione degli impianti di abbattimento con una frequenza tale da garantire l'efficace funzionamento degli stessi e comunque almeno **semestrale**;
- rispetti i limiti di cui al QRE datato 12.12.2017;
- adotti per gli autocontrolli le seguenti metodiche:

PARAMETRO	METODICA
Velocità e portata	UNI EN ISO 16911 – 1:2013
Polveri totali	UNI EN 13284 – 1:2003
PCDD+PCDF	UNI EN 1948-1-2-3
Ossidi di Azoto NOx	UNI EN 14792:2006
Ossidi di Zolfo SOx	UNI EN 14791:2006
Monossido di Carbonio CO	UNI EN 15058:2006
Metalli (Cd, Ti, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	UNI EN 14385:2004
Metalli Hg	UNI EN 13211:2003
Acido Cloridrico HCl	UNI EN 1911-1-2-3
Acido Fluoridrico HF	UNI 10787
COT	UNI EN 12619
Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA	UNI EN 1948-1 + ISO 11338-1-2
Sezioni e siti di misurazione	UNI EN 15259

- prima dell'avvio degli impianti assicuri l'accessibilità in sicurezza ai punti di prelievo delle emissioni convogliate. I piani di campionamento ed i bocchelli di prelievo dovranno essere conformi in numero e posizione alle pertinenti norme tecniche di campionamento e verifica dei flussi;

EMISSIONI DIFFUSE

- le letture del contatore volumetrico dedicato alla rilevazione dei consumi di acqua impiegata per il contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere effettuate con cadenza **settimanale** nel periodo estivo (maggio/ottobre) e **quindicinale** nel periodo invernale (novembre/aprile), riportate su apposito registro in carta semplice e disponibili alla verifica dell'organo di controllo;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di umidificazione dovranno essere effettuate con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi e, comunque, almeno **semestrale**;
- per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi o coperti;
- il personale dipendente addetto alla conduzione di veicoli dovrà essere periodicamente informato e formato sulle procedure da tenere per minimizzare la produzione e diffusione di polveri.”

Visto il QRE datato 12.12.2017, oggetto del citato parere dell'ARTA;

Considerato che la Ditta in parola ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, così come previsto dalla **Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo n. 517 del 25.05.2007**;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 del testo oggi in vigore

**ESPRIME
la propria determinazione di assenso**

al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera a favore della Ditta Celi Calcestruzzi S.p.a., nella persona del legale rappresentante Sig.ra Maria Rosaria Di Biase, in qualità di *gestore* dello stabilimento sito nel **Comune di Magliano de' Marsi**, Via Palentina, per attività di *"Produzione di conglomerato cementizio, produzione di conglomerato bituminoso, produzione di aggregati inerti e recupero di rifiuti inerti non pericolosi"*.

Emissioni convogliate - Punti di emissione: E1, E2 ed E3 ed emissioni diffuse così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali di cui all'Allegato n.1 del presente atto.

Il presente parere è subordinato, altresì, all'obbligo di osservazione da parte della Ditta delle **seguenti prescrizioni**:

il Gestore dell'impianto deve:

1. comunicare l'avvio degli impianti almeno **quindici** giorni prima della data stabilita per la **messa in esercizio** alla Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, al **Comune di Magliano de' Marsi**, al Distretto Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di **Avezzano Sulmona L'Aquila**;
2. adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
3. eseguire durante i **15 (quindici)** giorni di marcia controllata n° **2 (due)** **autocontrolli** per il punto di emissione **E2**.
I controlli sono da effettuarsi in un periodo continuativo nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti. A tali misure vanno associati i valori delle grandezze più significative di impianto, necessarie a caratterizzarne lo stato di funzionamento ai fini di una corretta interpretazione dei dati. I risultati della marcia controllata devono essere inviati alla **Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, al Comune di Magliano de' Marsi, all'A.R.T.A. e alla A.S.L.** territorialmente competenti;
4. effettuare, nel rispetto di quanto previsto nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni datato 12.12.2017 (Allegato n. 2), **autocontrolli con frequenza**:
 - **annuale** per il punto di emissione **E1**;
 - **semestrale** per il punto di emissione **E2**;

5. rispettare i limiti riportati nel citato Quadro Riassuntivo delle Emissioni datato 12.12.2017;
6. annotare su apposito **Registro degli Autocontrolli**, vidimato dal *Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA* della Regione Abruzzo, la data, l'orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti durante i prelievi relativi a tutti i controlli di cui ai precedenti punti 3) e 4);
7. effettuare **manutenzioni** ordinarie degli impianti di abbattimento delle emissioni, **compreso l'impianto di umidificazione per l'abbattimento** delle emissioni diffuse, con una **frequenza** tale da garantire l'efficace funzionamento degli stessi e comunque almeno **semestrale**;
8. annotare su apposito **Registro delle Manutenzioni**, vidimato dal *Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA* della Regione Abruzzo, le operazioni di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;
9. realizzare postazioni di campionamento degli effluenti gassosi, dotate di idonee strutture di accesso ai punti di prelievo, opportunamente allestite secondo le vigenti norme di sicurezza, in modo da permettere i controlli. I piani di campionamento ed i bocchelli di prelievo dovranno essere conformi in numero e posizione alle pertinenti norme tecniche di campionamento e verifica dei flussi;
10. utilizzare per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento-analisi e valutazione, i metodi di prelievo ed analisi di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006, **Allegato VI alla Parte Quinta**, e dalla DGR 517/2007; nello specifico gli autocontrolli dovranno essere eseguiti utilizzando le seguenti metodiche:

PARAMETRO	METODICA
Velocità e portata	UNI EN ISO 16911 – 1:2013
Polveri totali	UNI EN 13284 – 1:2003
PCDD+PCDF	UNI EN 1948-1-2-3
Ossidi di Azoto NOx	UNI EN 14792:2006
Ossidi di Zolfo SOx	UNI EN 14791:2006
Monossido di Carbonio CO	UNI EN 15058:2006
Metalli (Cd, Ti, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	UNI EN 14385:2004
Metalli Hg	UNI EN 13211:2003
Acido Cloridrico HCl	UNI EN 1911-1-2-3
Acido Fluoridrico HF	UNI 10787
COT	UNI EN 12619
Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA	UNI EN 1948-1 + ISO 11338-1-2
Sezioni e siti di misurazione	UNI EN 15259

11. installare un contatore volumetrico dedicato alla rilevazione dei consumi di acqua impiegata per il contenimento delle emissioni diffuse;
12. effettuare le letture del suddetto contatore e riportarle sul registro delle manutenzioni, con cadenza:
 - **settimanale** nel periodo estivo (maggio/ottobre);

- **quindicinale** nel periodo invernale (novembre/aprile);
- 13.** utilizzare dispositivi chiusi o coperti per il trasporto di materiali polverulenti;
- 14.** formare periodicamente il personale dipendente addetto alla conduzione di veicoli sulle procedure da tenere per minimizzare la produzione e diffusione di polveri;
- 15.** comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento alla *Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, al Comune di Magliano de' Marsi, al Distretto Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila*, entro le otto ore successive all'evento, ovvero guasti agli impianti che non permettano il rispetto dei valori limite di emissione; in tali casi, **l'attività** deve essere interrotta fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;

Ulteriori prescrizioni:

- 10.** la **messa a regime** degli impianti dovrà avvenire **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di **messa in esercizio**;
- 11.** i risultati dei controlli di cui al su elencato **punto 3** dovranno essere comunicati **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di **messa a regime**;
- 12.** per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
- 13.** ai sensi del comma **6 dell'art 269** al Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. l'autorità competente, entro 6 mesi dalla data di **messa a regime dell'impianto**, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione e comunicherà alla *Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA* l'esito del medesimo, ferme restando eventuali altre indicazioni che la Regione Abruzzo adotterà in materia;
- 14.** la presente disposizione viene rilasciata ai soli fini del controllo delle emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nullaosta occorrenti a qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione degli impianti o concernente la loro sicurezza;
- 15.** per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;
- 16.** sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27. 7.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà.

Si proceda a trasmettere il presente atto al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione e Qualità delle Acque, **per l'adozione** del provvedimento di A.U.A.

Le inosservanze delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, saranno perseguite ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.

Istruttoria tecnica: Dott. Tonino Carusi
Ing. Marco Carlini

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Enzo De Vincentiis
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Dirigente
Dott.ssa Iris Flacco
FIRMATO DIGITALMENTE

Allegato n. 1

Elenco degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA della Regione Abruzzo:

1. Documentazione allegata all'istanza di AUA, inoltrata dal competente S.U.A.P. di Magliano de' Marsi con nota prot. n. 5853 del 14.04.2017 ed acquisita in atti ai prott. nn. 105846/17 del 19.04.2017 e 107108/17 del 20.04.2017:

- 1.A. 00284160660-06042017-1806.001.MDA.PDF.P7M - MDA Pratica
- 1.B. 00284160660-06042017-1806.001.MDA.XML - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – AUA
- 1.C. 00284160660-06042017-1806.007.PDF.P7M - copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
- 1.D. 00284160660-06042017-1806.008.PDF.P7M - copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
- 1.E. 00284160660-06042017-1806.002.MDA.XML - SCHEDA C – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI
- 1.F. 00284160660-06042017-1806.001.PDF.P7M - allegati SCHEDA C
- 1.G. 00284160660-06042017-1806.005.PDF.P7M - allegare b)
- 1.H. 00284160660-06042017-1806.006.PDF.P7M - allegare c)
- 1.I. 00284160660-06042017-1806.004.PDF.P7M - allegare a)
- 1.J. 00284160660-06042017-1806.003.MDA.XML - SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO
- 1.K. 00284160660-06042017-1806.002.PDF.P7M - allegati SCHEDA E
- 1.L. 00284160660-06042017-1806.004.MDA.XML - SCHEDA G1 – OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- 1.M. 00284160660-06042017-1806.003.PDF.P7M - allegati SCHEDA G1
- 1.N. 00284160660-06042017-1806.009.PDF.P7M - Istanza di AUA
- 1.O. 00284160660-06042017-1806.010.PDF.P7M - Documento di identità del legale rappresentante
- 1.P. 00284160660-06042017-1806.011.PDF.P7M - Documento di identità del tecnico progettista e procurato
- 1.Q. 00284160660-06042017-1806.012.PDF.P7M - **N° 2 marche da bollo da 16€**
- 1.R. 00284160660-06042017-1806.013.PDF.P7M - Autocertificazione antimafia
- 1.S. 00284160660-06042017-1806.014.PDF.P7M - Attestazione disponibilità area
- 1.T. 00284160660-06042017-1806.015.PDF.P7M - Titoli Abilitativi edilizi e richieste edilizie
- 1.U. 00284160660-06042017-1806.016.PDF.P7M - Giudizio CCR-VIA n° 1341 del 29.10.2009
- 1.V. 00284160660-06042017-1806.017.PDF.P7M - Istanza ordinaria art. 269
- 1.W. 00284160660-06042017-1806.018.PDF.P7M - Scheda sinottica
- 1.X. 00284160660-06042017-1806.019.PDF.P7M - Quadro Riassuntivo Emissioni rev. 00 04.04.2017
- 1.Y. 00284160660-06042017-1806.020.PDF.P7M - Relazione tecnica art. 269 rev00 04.04.2017
- 1.Z. 00284160660-06042017-1806.021.PDF.P7M - Corografia 1_25000
- 1.AA. 00284160660-06042017-1806.022.PDF.P7M - Stralcio Urbanistico
- 1.BB. 00284160660-06042017-1806.023.PDF.P7M - Planimetria stabilimento
- 1.CC. 00284160660-06042017-1806.024.PDF.P7M - Carta delle distanze

- 1.DD. 00284160660-06042017-1806.025.PDF.P7M - Stralcio Catastale
- 1.EE. 00284160660-06042017-1806.026.PDF.P7M - Scheda Bitumi (materia prima)
- 1.FF. 00284160660-06042017-1806.027.PDF.P7M - Scheda Additivi (materia prima)
- 1.GG. 00284160660-06042017-1806.028.PDF.P7M - Scheda Cemento (materia prima)
- 1.HH. 00284160660-06042017-1806.029.PDF.P7M - Scheda Fresato (materia prima)
- 1.II. 00284160660-06042017-1806.030.PDF.P7M - Scheda Calcestruzzo
Preconfezionato (prodotto)
- 1.JJ. 00284160660-06042017-1806.031.PDF.P7M - Scheda Conglomerato
Bituminoso (prodotto)
- 1.KK. 00284160660-06042017-1806.032.PDF.P7M - Olio Motore (olio diatermico)
- 1.LL. 00284160660-06042017-1806.033.PDF.P7M - Scheda Olio Btz (carburante)
- 1.MM. 00284160660-06042017-1806.034.PDF.P7M - Scheda Gasolio (carburante)
- 1.NN. 00284160660-06042017-1806.035.PDF.P7M - Dichiarazione assenza solventi
- 1.OO. 00284160660-06042017-1806.036.PDF.P7M - Dichiarazione
- 1.PP. 00284160660-06042017-1806.037.PDF.P7M - Iscrizione RIP Vigente
- 1.QQ. 00284160660-06042017-1806.038.PDF.P7M - Istanza di rettifica quantitativi
del 29.06.2016 e del 18.10.2016
- 1.RR. 00284160660-06042017-1806.039.PDF.P7M - Richiesta integrazioni della
Provincia del 12.01.2017
- 1.SS. 00284160660-06042017-1806.040.PDF.P7M - Risposta del 20.02.2017
- 1.TT. 00284160660-06042017-1806.041.PDF.P7M - Dichiarazione requisiti RIP
- 1.UU. 00284160660-06042017-1806.042.PDF.P7M - Dichiarazione rispetto limiti
acustici
- 1.VV. 00284160660-06042017-1806.043.PDF.P7M - Documento tecnico competente
- 1.WW. 00284160660-06042017-1806.044.PDF.P7M - Valutazione impatto acustico
- 1.XX. 00284160660-06042017-1806.045.PDF.P7M - Fotocopia di un documento di
identità del soggetto che conferisce la procura speciale
- 1.YY. 00284160660-06042017-1806.046.PDF.P7M - Procura speciale

2. Documentazione integrativa, inoltrata dal competente S.U.A.P. di Magliano de' Marsi con con PEC del 04.10.2017, ed acquisita in atti al prot. 256031/17 del 05.10.2017:

- 2.A. QRE datato 01.09.2017
- 2.B. Relazione tecnica con i contenuti prescritti dalla DGR 517/2007 – rev. 1
- 2.C. Planimetria generale dello stabilimento
- 2.D. Scheda C - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI – rev.
01.09.2017

3. Documentazione integrativa, inoltrata dal competente S.U.A.P. di Magliano de' Marsi con con PEC del 20.12.2017, ed acquisita in atti al prot. 325269/17 del 21.12.2017:

- 3.A. QRE datato 12.12.2017
- 3.B. Relazione tecnica con i contenuti prescritti dalla DGR 517/2007 – rev. 2
- 3.C. Scheda C - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI – rev.
12.12.2017

Allegato n. 2

COMPLESSO PRODUTTIVO: Celi Calcestruzzi s.p.a.									Magliano dei Marsi (AQ), 12.12.2017 – REVISIONE 02						
ATTIVITA'	Provenienza			Portata [m3/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni		Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m3 a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o m x m]	Tipo di impianto di abbattimento (1)	Tenore di ossigeno
	Punto di emissione numero	Fase produttiva	Apparecchiature connesse alla Fase		[h/giorno]	[Giorni/anno]									
ATTIVITA' N.1 IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO	E 1	Caricamento autobetoniere con prodotto finito (calcestruzzo)	n.2 Piazzole di carico per confezionamento cls in autobetoniere	8.300	2	300	Discontinua	Ambiente	Polveri	10	83	8,3	CIRCOLARE 0,70 m	F.T	//
		Stoccaggio cemento in silos mediante caricamento pneumatico	n.5 Silo di stoccaggio con valvole di caricamento pneumatico												
	Ediff.1	Movimentazione inerti e viabilità mezzi	Tramogge alimentazione inerti e mezzi di trasporto	Emissioni diffuse (tecnicamente non convogliabili)					Polveri	Emissioni diffuse (tecnicamente non convogliabili)			I.	//	
ATTIVITA' N.2 IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO	E 2	Essiccazione inerti	Essiccatore a tamburo rotante con bruciatore ad olio combustibile	33.200	6	300	discontinua	71	Polveri totali	13	431,6	13,3	CIRCOLARE 0,80 m	F.T	17%
									CO	200	6.640				
									HCl	18	597,6				
									SOx	180	5.976				
									Cd+Ti	0,10	3,3				
									Hg	0,10	3,3				
									Σ(Sb,As,Pb,Cr,Co Cu,Mn, Ni,V,Sn)	0,60	20				
									NOx	200	6.640				
	CT	Impianto Termico ad uso produttivo (Fornitura calore per riscaldamento bitume)	Gruppo elettrogeno (fornitura energia elettrica in caso di emergenza)	Punto di emissione scarsamente rilevante non soggetto a controlli periodici ai sensi dell'art. 272 comma 1 (all.IV parte I comma 1 lett. dd)											
				Punto di emissione scarsamente rilevante non soggetto a controlli periodici ai sensi dell'art. 272 comma 1 (all.IV parte I comma 1 lett. bb)											
	Ediff.2	Movimentazione inerti e viabilità mezzi	Tramogge alimentazione inerti e mezzi di trasporto	Emissioni diffuse (tecnicamente non convogliabili)					Polveri	Emissioni diffuse (tecnicamente non convogliabili)			I.M.	//	
ATTIVITA' N.3 IMPIANTO DI PRODUZIONE DI AGGREGATI MINERALI INERTI	E3	stoccaggio cemento in silos mediante caricamento pneumatico per confezionamento "misto cementato"	n.1 Silo di stoccaggio con valvole di caricamento pneumatico	Punto di emissione non soggetto a controlli periodici secondo i criteri di cui punto B dell'Allegato 3 dell D.G.R. 517/2007				Ambiente	Polveri	35	Punto di emissione non soggetto a controlli periodici secondo i criteri di cui punto B dell'Allegato 3 dell D.G.R. 517/2007	3,4	CIRCOLARE 0,150 m	F.T	//
	Ediff.3	Lavorazione, movimentazione materiali inerti e viabilità mezzi	Torre di lavorazione n.1, Torre di lavorazione n.2 e mezzi di trasporto	Emissioni diffuse (tecnicamente non convogliabili)					Polveri	Emissioni diffuse (tecnicamente non convogliabili)			I.	//	
ATTIVITA' N.4 IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI INERTI	Ediff.4	Lavorazione, movimentazione rifiuti inerti e viabilità mezzi	Frantumatore scarrabile R900 con nastro e deferrizzatore e mezzi di trasporto	Emissioni diffuse (tecnicamente non convogliabili)					Polveri	Emissioni diffuse (tecnicamente non convogliabili)			I.	//	
(1) C= Ciclone A.U.= Abbattitore a umido A.D.= Adsorbitor F.T.= Filtro a tessuto A.U.V.=Abbattitore a umido Venturi A.S.= Assorbitore P.E.=Precipitatore elettrostatico P.C.=Postcombustore catalitico P.T.= Postcombustore termico I.= Irrigatori				Timbro e firma del Tecnico abilitato				Timbro e firma del Gestore							



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

19 FEB. 2018

L'Aquila, _____

Protocollata ed inviata via PEC 4155

Per Copia Conforme all'esemplare in atti,
composto da n. 16 facciate

Dirigente ad interim
Servizio Gestione e Qualità delle Acque

Allo Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Magliano De' Marsi
suap.maglianodemarsi@pec.it

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque
67100 L'AQUILA
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo
Servizio Tutela, Valorizzazione
del Paesaggio e Valutazione Ambientale
Via Leonardo da Vinci, 1
67100 L'AQUILA
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Richiesta notifica presa d'atto comunicazioni del 18.10.2016 e del 20.02.2017
Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A.

Premesso che:

- questo Settore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con nota prot. n. 19871 del 19.04.2016, ha comunicato alla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A., con sede legale in Massa D'Albe (AQ), S.P. Palentina, Km 2,7, che avrebbe proceduto ad emanare un provvedimento di divieto prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti di cui all'iscrizione al Registro Provinciale n. RIP/41/2000/AQ del 09.03.2000 e successive modifiche e integrazioni per le motivazioni dettagliate nella stessa nota che sinteticamente si riportano di seguito:





- la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. a seguito di comunicazione di inizio attività trasmessa in data **24.08.1999**, pervenuta in data 26.08.1999, è stata iscritta al Registro Provinciale n. RIP/41/2000/AQ del 09.03.2000 per l'attività di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R 5) da effettuare presso la sede operativa sita nel Comune di Magliano dei Marsi (AQ), località "Il Campo" per le seguenti tipologie di rifiuti e relativi quantitativi:

Attività	Tipologia	Tonnellate/anno
R13/R5	7.1	4.500
R13/R5	7.6	5.000
R13/R10	12.7	3.000

- la Ditta, con nota del **25.08.2004**, ha rinnovato la comunicazione di inizio attività ed ha contestualmente comunicato l'aumento dei quantitativi dei rifiuti della tipologia 7.6:

Attività	Tipologia	Tonnellate/anno
R13/R5	7.1	4.500
R13/R5	7.6	45.000
R13/R10	12.7	3.000

- con le successive note del **23.07.2009** e del **05.10.2009** ha comunicato ulteriori aumenti dei quantitativi annui delle tipologie di rifiuti da avviare a recupero per un quantitativo complessivo annuo di 88.500 t/a. Nell'ambito di tali comunicazioni ha dichiarato di aver presentato la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità a VIA, in vigore dell'O.P.C.M. 3813 del 29.09.2009 la quale consente di avviare l'attività di recupero rifiuti previa sola presentazione della richiesta di V.A.;
- questo Settore:
 - ✓ con nota n. 22616 del 14.04.2010, dopo aver effettuato i necessari accertamenti, ha comunicato alla Ditta l'esclusione della tipologia 12.7 e della relativa attività di recupero R10;
 - ✓ con nota prot. n. 33740 del 26.05.2010, ha comunicato alla Ditta di aver preso atto del rinnovo della comunicazione di inizio attività trasmessa in data



23.07.2009 nonché delle variazioni comunicate con nota del 05.10.2009 sulla base della dichiarazione di avvenuta presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

- il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, con Giudizio n. 1341 del 29.10.2009 ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di V.I.A.;
- lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) di Magliano de' Marsi (AQ) con nota prot. n. 0005886 del 29.05.2014, pervenuta in data 03.06.2014 ed acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione n. 34971 del 06.06.2014, ha trasmesso il rinnovo della comunicazione di inizio attività per recupero rifiuti in procedura semplificata trasmessa dalla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. in data 31.03.2014 ed acquisita al protocollo dello stesso S.U.A.P. n. 0005678 del 22.05.2014;
- questo Settore con nota prot. n. 38262 del 23.06.2014 ha comunicato la presa d'atto del rinnovo della comunicazione di inizio attività del 31.03.2014 da rinnovare entro il **22.05.2019**;
- la Ditta con nota del 27.04.2015, inoltrata tramite il competente S.U.A.P., ha trasmesso la comunicazione di inizio attività per la tipologia 7.31-bis ed ha rimodulato i quantitativi delle singole attività di recupero senza modificare i quantitativi complessivi:

Attività	Tipologia	T/anno complessive	Attività di recupero	Tonnellate/anno
R13/R5	7.1	21.500	7.1.3 lett. a)	8.500
			7.1.3 lett. c)	13.000
R13/R5	7.6	45.000	7.6.3 lett. a)	18.000
			7.6.3 lett. b)	6.000
			7.6.3 lett. c)	21.000
R13/R5	7.31-bis	22.000	7.31-bis.3 lett. b)	20.000
			7.31-bis.3 lett. c)	2.000
Quantitativo annuo complessivo		88.500		



- questo Settore con nota prot. n. 49425 del 15.09.2015, ha comunicato alla Ditta di aver preso atto dell'integrazione della tipologia di rifiuti 7.31-bis anche sulla base della dichiarazione di avvenuta comunicazione all'Ufficio V.I.A. dell'integrazione della tipologia di rifiuti 7.31-bis effettuata dalla Ditta in data 29.07.2015;
- il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, a seguito dell'integrazione della tipologia di rifiuti 7.31-bis, con Giudizio n. 2648 del 31.03.2016 si è espresso per il rinvio a V.I.A. della pratica in questione per le motivazioni seguenti:
 - ✓ *è necessario approfondire, secondo la procedura ex art. 21 e ss del D.Lgs.152/2006, gli impatti sulle componenti ambientali valutando adeguatamente tutte le attività presenti;*
 - ✓ *....dovranno essere forniti chiarimenti circa i quantitativi trattati che appaiono non coerenti con il progetto già esaminato da questo Comitato con precedente Giudizio n. 1341 del 29.10.2009;*
- dalla relazione istruttoria allegata al sopracitato giudizio del Comitato VIA n. 2648 del 31.03.2016, di cui si è presa visione sul sito web della Regione Abruzzo, è emerso che la Ditta, nell'anno 2009, ha presentato istanza di V.A. solo per l'attività descritta nella comunicazione di inizio attività del 25.08.2004 che prevedeva:

Attività	Tipologia	T/anno complessive
R13/R5	7.1	4.500
R13/R5	7.6	45.000
Quantitativo annuo complessivo		49.500

- la Ditta pertanto, pur in vigenza dell'O.P.C.M. 3813 del 29.09.2009, non ha presentato alcuna istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per le variazioni sostanziali introdotte con le comunicazioni di aumento dei quantitativi di cui alle su richiamate note del 23.07.2009 e del 05.10.2009, in contrasto con quanto dichiarato



nella documentazione tecnica presentata in allegato a tali comunicazioni di inizio attività;

- in assenza della presentazione della documentazione concernente la verifica di assoggettabilità a VIA l'attività di recupero rifiuti non poteva essere intrapresa ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 3, della O.P.C.M. n. 3813 del 29.09.2009;
- al fine di meglio definire l'attività svolta dalla Ditta dal 2009 al 2015, si è proceduto ad una verifica dei quantitativi effettivamente trattati all'interno dell'impianto in parola e dal controllo effettuato sulle comunicazioni semestrali agli atti è emerso che la Ditta Celi Calcestruzzi non ha mai preso in carico quantitativi annuali di rifiuti inerti superiori a quello complessivo di 49.500 t/a indicato nella relazione oggetto del giudizio del Comitato V.I.A. n. 1341 del 29.10.2009 (tipologie 7.1 e 7.6 del D.M. 5.2.1998), pur in presenza di superamenti del quantitativo annuale per la sola tipologia 7.1;
- la Ditta, con nota del 11.04.2016 inviata via pec ed acquisita al n. 19175 del 12.04.2016, ha comunicato anche all'Ufficio VIA della Regione Abruzzo l'intenzione di rinunciare alla procedura di valutazione in corso e *di ripresentare in tempi brevissimi una comunicazione di inizio attività per recupero rifiuti, in rettifica del provvedimento RIP/41/2000/AQ riducendo la potenzialità massima a 49.500 t/a;*
- da una verifica della documentazione agli atti di questo Settore relativamente alle emissioni in atmosfera, anche alla luce dei nuovi elementi acquisiti relativamente alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, è emerso che per l'impianto ove si svolge l'attività di recupero rifiuti non risultavano autorizzazioni in corso di validità;
- questo Settore pertanto con l'avvio del procedimento di divieto prosecuzione attività, di cui alla sopra citata nota prot. n. 19871 del 19.04.2016, ha imposto alla Ditta di produrre, entro trenta giorni dalla notifica del suddetto atto da parte del competente S.U.A.P., il giudizio del Comitato VIA in merito al prosieguo della procedura attivata, nonché l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di recupero rifiuti in corso di validità;

Rilevato che:



- il S.U.A.P. del Comune di Magliano dei Marsi ha notificato alla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. il suddetto avvio del procedimento di divieto prosecuzione attività in data 16.05.2016 e pertanto la Ditta avrebbe dovuto trasmettere allo stesso S.U.A.P. quanto richiesto da questo Settore entro il **16.06.2016**;
- la Ditta con nota del 21.04.2016, acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione n. 20789 del 26.04.2016 ha richiesto al comitato VIA il riesame del giudizio n. 2648 del 31.03.2016 al fine di ritenere valido il giudizio n. 1341 del 29.10.2009 per mantenere la potenzialità dell'impianto di 49.500 t/a;
- a fronte di tale richiesta di riesame, il CCR-VIA della Regione Abruzzo, con Giudizio n. 2658 del 19.05.2016, ha espresso un parere meramente confermativo del precedente giudizio n. 2648 del 31.03.2016;
- la Ditta con nota del 31.05.2016, pervenuta a questa Provincia in data 06.06.2016, ha trasmesso la documentazione relativa al ricorso promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo - L'Aquila - per ottenere, previa sospensiva, l'annullamento del giudizio n. 2648 del 31.03.2016 con il quale il CCR-VIA della Regione Abruzzo ha espresso parere di rinvio a V.I.A. nonché l'annullamento del successivo giudizio n. 2658 del 19.05.2016 confermativo del primo;
- la Ditta con nota del 16.06.2016, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 25485 del 16.06.2016, in attesa della pronuncia del T.A.R., ha chiesto una proroga del termine di 30 giorni stabilito da questo Settore per la trasmissione della documentazione richiesta nell'ambito dell'avvio del divieto di prosecuzione attività di cui alla nota prot. n. 19871 del 19.04.2016;
- questo Settore, con nota prot. n. 27417 del 05.07.2016, ha comunicato alla Ditta, tramite il competente S.U.A.P., di concedere la proroga richiesta fino al pronunciamento da parte del TAR Abruzzo in merito alla sospensiva dei provvedimenti del comitato CCR-VIA Regionale impugnati dalla stessa;
- la Ditta con nota del 29.06.2016, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 26925 del 29.06.2016, ha chiesto la sospensione dell'avvio del procedimento di divieto prosecuzione dell'attività e contestualmente ha richiesto di riportare i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero a quelli previsti dal Giudizio n. 1341 del



29.10.2009 con il quale il CCR-VIA ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di V.I.A e che prevedeva i seguenti quantitativi:

Attività	Tipologia	T/anno complessive
R 13/R5	7.1	4.500
R 13/R5	7.6	45.000
Quantitativo annuo complessivo		49.500

- Il T.A.R., con ordinanza n. 146/2016 pubblicata in data 29.06.2016, ha accolto l'istanza cautelare della Ditta ed ha annullato il Giudizio n. 2648 del 31.03.2016 e il successivo Giudizio n. 2658 del 19.05.2016 espressi dal CCR-VIA imponendo alla Regione Abruzzo il riesame della pratica entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza;
- il CCR-VIA, nel riesaminare la pratica, con Giudizio n. 2707 del 27.09.2016 ha espresso il seguente parere:

1) ha preso atto della richiesta con la quale la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A.:

- *ha reiterato e confermato la già espressa rinuncia ad ottenere la valutazione di assoggettabilità con riferimento al maggior quantitativo di 88.500 tonnellate oggetto dell'istanza presentata in data 19.11.2015, da ritenersi ricondotto a 49.500 tonnellate già oggetto del giudizio n. 1341/2009 di non assoggettabilità;*
- *ha rinunciato, altresì, ad ottenere la valutazione di assoggettabilità estesa alla tipologia di rifiuto 7.31-bis (terre e rocce da scavo), con la conseguenza che l'oggetto della nuova istanza di valutazione di assoggettabilità deve intendersi oggi limitato alle sole tipologie di rifiuto 7.1, per 4.500 tonnellate, e 7.6, per 45.000 tonnellate;*

2) ha annullato in autotutela i propri Giudizi n. 2648/2016 e n. 2658/2016, oggetto di impugnativa da parte della Ditta;

3) ha confermato il proprio Giudizio n. 1341 del 29.10.2009;



- la Ditta con nota del 18.10.2016, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 36434 del 18.10.2016:
- a) ha comunicato l'inizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi per le tipologie di rifiuti ed i quantitativi previsti dal Giudizio n. 1341 del 29.10.2009 espresso dal CCR-VIA come riportato nella seguente tabella:

Attività	Tipologia	T/anno complessive	Attività di recupero	Tonnellate/anno
R13/R5	7.1	4.500	7.1.3 a)	4.500
R13/R5	7.6	45.000	7.6.3 a)	22.000
			7.6.3 b)	5.000
			7.6.3 c)	18.000
Quantitativo annuo complessivo		49.500		

- b) ha precisato che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per la quale è stato richiesto il rinnovo, era in corso di rilascio da parte del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA della Regione Abruzzo;
- c) ha chiesto l'archiviazione del provvedimento prot. n. 19871 del 19.04.2016 con il quale questo Settore ha avviato il procedimento di divieto prosecuzione attività;

Considerato che, in merito a quanto comunicato dalla Ditta con la suddetta nota del 18.10.2016, è stata effettuata una ulteriore verifica della documentazione agli atti del Settore relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dalla quale è risultato:

- che la Ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, ha richiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di frantumazione di materiali inerti provenienti da costruzione e demolizione, con il quale effettua l'operazione di recupero R5 per i rifiuti della tipologia 7.1, acquisita al protocollo dell'Amministrazione Provinciale n. 42161 del 06.08.2009. Tale istanza, anche se alla data dei fatti rilevati era ancora in istruttoria da parte della Regione Abruzzo, era comunque in corso di validità ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 3, dell'O.P.C.M. n. 3813/2009 e dall'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3767/2009. Il procedimento relativo a tale istanza, come di seguito specificato, è



stato concluso nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA della Regione Abruzzo e tenutasi in data 28.02.2017 nella quale è stato stabilito che lo stesso Servizio si sarebbe espresso in merito ~~all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'intero stabilimento~~ nell'ambito del procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione Unica ambientale (A.U.A);

- che la Ditta, con nota del 09.06.2015, ha richiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso, con il quale effettua anche l'operazione di recupero R5 per i rifiuti della tipologia 7.6, rilasciata dalla Regione Abruzzo con Determinazione n. DF2/309 del 28.05.2003 (rettificata con Determinazione n. DF2/80 del 31.05.2005). Il servizio A.U.A. di questa Provincia, con nota prot. n. 40491 del 24.07.2015, ha comunicato alla Ditta, tramite il competente S.U.A.P., il mancato avvio del procedimento inerente la suddetta richiesta di autorizzazione Unica Ambientale, per mancata correttezza formale della pratica;

Rilevato che la competenza al rilascio dell'A.U.A. nonché quella al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sono state trasferite alla Regione nell'ambito del riordino delle funzioni delle Province, questo Settore, con nota prot. n. 542 del 12.01.2017 ha richiesto alla Ditta se fossero subentrate ulteriori disposizioni, da parte dei competenti Servizi della Regione Abruzzo in merito alla richiesta di A.U.A. rispetto a quanto comunicato da questa Provincia con la sopra citata nota prot. n. 40491 del 24.07.2015 relativa al mancato avvio del procedimento. Con la stessa nota inoltre è stato richiesto di precisare i quantitativi relativi alla capacità massima istantanea di stoccaggio per le tipologie di rifiuti 7.1 e 7.6;

Rilevato che la Ditta, con nota del 20.02.2017, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 4560 del 21.02.2017:

- ha comunicato il quantitativo della capacità massima istantanea di stoccaggio per le tipologie di rifiuti 7.1 (900 tonnellate) e 7.6 (1.500 tonnellate);
- ha richiesto l'autorizzazione alla riduzione dell'importo delle garanzie finanziarie in relazione all'attuale quantitativo annuo comunicato di 49.500 tonnellate rispetto al precedente quantitativo di 88.500 tonnellate;



- in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiesta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, per l'attività di frantumazione (R 5) di materiali inerti (tipologia 7.1) provenienti da costruzione e demolizione, ha precisato che l'istanza era in corso di istruttoria da parte del competente Servizio della Regione Abruzzo e che lo stesso Servizio, in merito alla stessa, aveva convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno **28.02.2017**;
- in merito al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso di cui alla richiesta di A.U.A. del 09.06.2015 ha evidenziato che nella nota del 24.07.2015, con la quale il Servizio A.U.A. ha comunicato il mancato avvio del procedimento inerente la richiesta di A.U.A. per mancata correttezza formale della stessa, *non risultano indicati né quali siano gli elementi mancanti né, soprattutto, il termine per poter provvedere alla integrazione. In tale contesto appare evidente, per un verso che il predetto termine (siccome non indicato) non è mai decorso e, per altro verso, che la Società scrivente, non potendo conoscere quali siano le integrazioni da operare, provvederà comunque a giorni ad effettuare un nuovo deposito ad integrazione del precedente, rimanendo all'esito di ciò pronta ad effettuare una eventuale nuova integrazione, qualora l'Ufficio AUA della Regione (oggi competente) dovesse riscontrare ancora l'incompletezza della documentazione*;
- ha richiesto a questa Provincia di prendere atto della comunicazione di inizio attività trasmessa con nota del 18.10.2016 per le attività di recupero, le tipologie di rifiuti ed i quantitativi previsti nel Giudizio espresso dal CCR-Via n. 1341 del 29.10.2009;

Rilevato che questo Settore, con nota del 21.02.2017, inviata tramite posta elettronica, ha chiesto al competente Servizio della Regione Abruzzo una conferma di quanto comunicato dalla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. in merito all'iter amministrativo della richiesta di A.U.A.;

Rilevato che il Servizio della Regione Abruzzo competente al rilascio dell'A.U.A. con nota prot. n. 56885 del 06.03.2017, acquisita al protocollo n. 5815 del 06.03.2017, ha comunicato quanto segue:

- che, la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. ha richiesto al servizio A.U.A. della Regione Abruzzo la conclusione del procedimento, avviato dalla Provincia, relativo alla richiesta di A.U.A. per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per



l'impianto di conglomerato bituminoso acquisito al protocollo della stessa Provincia n. 34436 del 24.06.2015;

- di aver rinvenuto il suddetto procedimento nell'elenco provinciale, tra quelli indicati come "chiusi" e di aver verificato che la relativa documentazione *non conteneva alcun provvedimento espresso di conclusione del procedimento in parola adottato dal S.U.A.P., per quanto di competenza;*
- di ritenere pertanto di *dover concludere il procedimento in parola* richiedendo contestualmente alla Ditta la documentazione da integrare alla predetta istanza di A.U.A. da trasmettere entro il termine di 20 giorni dalla notifica della stessa da parte del S.U.A.P.;

Vista la nota prot. n. 65436 del 14.03.2017, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 6948 del 14.03.2017, con la quale il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA della Regione Abruzzo ha comunicato che, in base alle risultanze della conferenza dei servizi tenutasi in data 28.02.2017, ha proceduto alla chiusura del procedimento ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativo alla richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di frantumazione (R 5) di materiali inerti (tipologia 7.1) provenienti da costruzione e demolizione. Con la stessa nota è stato comunicato che il medesimo Servizio, nell'ambito del procedimento relativo all'A.U.A., si sarebbe espresso in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'intero stabilimento;

Rilevato che:

- il S.U.A.P. di Magliano dei Marsi con nota prot. n. 05855 del 14.04.2017, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 9948 del 18.04.2017, ha inviato la richiesta perfezionata di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) trasmessa dalla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. con nota del 07.04.2017 ed acquisita al protocollo n. 05473 del 07.04.2017 dello stesso S.U.A.P.;
- che tale richiesta di A.U.A. è stata estesa all'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;



- comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995;
- comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo con nota del 14.07.2017, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 17230 del 14.07.2017 ha comunicato l'indizione, per il giorno 27.07.2017, della Conferenza dei Servizi decisoria;

Rilevato altresì che nell'ambito della Conferenza:

- è stata richiesta alla Ditta documentazione integrativa da parte di questo Settore e da parte dell'A.R.T.A.;
- è stato stabilito che la Ditta doveva produrre tale documentazione entro il termine di 45 giorni a decorrere dal 27.07.2017;

Rilevato che il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo in data 13.11.2017 ha inviato a questo Settore, tramite posta elettronica, la documentazione trasmessa dalla Ditta in riscontro a quanto richiesto dalla Conferenza dei Servizi del 27.07.2017 ed acquisita al protocollo del S.U.A.P. di Magliano dei Marsi n. 14999 del 08.09.2017;

Rilevato che dalla verifica della suddetta documentazione è emerso che la Ditta, relativamente all'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, ha fornito i chiarimenti richiesti da questo Settore nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27.07.2017;

Rilevato che:

- la Regione Abruzzo con nota prot. n. 304074 del 28.11.2017 ha comunicato l'indizione, per il giorno 06.12.2017, della Conferenza dei Servizi decisoria;
- questo Settore, con nota prot. n. 29109 del 04.12.2017, ha comunicato alla Regione Abruzzo l'impossibilità a partecipare alla predetta Conferenza dei Servizi e contestualmente ha evidenziato che dall'esame della documentazione trasmessa dalla stessa Regione tramite posta elettronica in data 13.11.2017 è risultato che la



Ditta ha fornito i chiarimenti richiesti da questa Amministrazione nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 27.07.2017 per quanto attiene l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;

-
- che la Regione Abruzzo con nota prot. n. 316334 del 12.12.2017, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 29980 del 12.12.2017, ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 06.12.2017 dal quale risulta che nell'ambito della suddetta conferenza è stato richiesto alla Ditta di trasmettere il Quadro Riassuntivo delle Emissioni aggiornato (QRE) e che la stessa si è impegnata a trasmetterlo entro venti giorni dalla data della Conferenza;
 - il S.U.A.P. del Comune di Magliano dei Marsi con nota prot. n. 20856 del 15.12.2017, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 30845 del 21.12.2017, ha trasmesso la documentazione inviata dalla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. in riscontro a quanto stabilito nel corso della Conferenza dei Servizi del 06.12.2017;
 - questo Settore, da contatti intercorsi per le vie brevi in data 31.01.2018 con il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA della Regione Abruzzo, è venuto a conoscenza che, a seguito del parere espresso dall'A.R.T.A. , il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, quale endoprocedimento dell'A.U.A. si riteneva praticamente concluso;

Considerato, per quanto suddetto, che la Ditta ha ottemperato alle prescrizioni imposte con il sopracitato avvio del procedimento di divieto di prosecuzione prot. n. 19871 del 19.04.2016 dato che:

- a seguito di quanto espresso dal CCR-VIA con il Giudizio n. 2707 del 27.09.2016 ha ricondotto il quantitativo totale annuo a 49.500 tonnellate (4.500 t/a per la tipologia 7.1 e 45.000 t/a per la tipologia 7.6) già oggetto del giudizio n. 1341 del 29.10.2009 di non assoggettabilità a VIA;
- la Regione Abruzzo ha riavviato l'istruttoria relativa alla richiesta di A.U.A. e pertanto nell'ambito della stessa è confluita la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'intero stabilimento ivi compresi gli impianti per il recupero rifiuti di produzione di conglomerato bituminoso e di aggregati riciclati inerti;
- il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA della Regione Abruzzo come comunicato per le vie brevi nel corso dei contatti intercorsi in data 31.01.2018 si è



espresso favorevolmente in merito a rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'intero stabilimento quale endoprocedimento dell'A.U.A.;

Ritenuto di poter procedere all'archiviazione del procedimento di divieto di prosecuzione attività nei confronti della Ditta;

Ritenuto inoltre che la comunicazione trasmessa dalla Ditta in data 18.10.2016 con la quale ha ricondotto il quantitativo totale annuo dei rifiuti da avviare a recupero a quello di 49.500 t/a già oggetto del giudizio n. 1341/2009 di non assoggettabilità a VIA costituisce variante non sostanziale rispetto alla comunicazione del 31.03.2014, acquisita al protocollo del SUAP n. 0005678 del 22.05.2014 con la quale la Ditta ha rinnovato la comunicazione di inizio attività del 24.08.1999 già rinnovata con note del 13.08.2004 e del 23.07.2009;

Evidenziato infine che l'importo della polizza assicurativa può essere adeguato ai quantitativi comunicati dalla Ditta con la comunicazione del 18.10.2016 di 49.500 tonnellate annue e pertanto l'importo da garantire, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 254 del 28 aprile 2016, è pari a € 99.000,00 ed è riferito all'attività di R 5 (potenzialità annua di 49.500 t/a x 2 € = 99.000,00 €) in quanto attività per la quale l'importo previsto è prevalente rispetto all'attività di messa in riserva (R13) che avrebbe previsto un importo pari a € 24.000,00 (capacità massima istantanea di stoccaggio di 2.400 t x 10 = 24.000,00 €) fatta salva l'applicazione di eventuali riduzioni per possesso di certificazioni ambientali previa formale richiesta a questa Amministrazione da parte della Ditta;

per quanto sopra esposto,

SI ARCHIVIA

il procedimento di divieto di prosecuzione attività formalizzato da questo Settore con nota prot. n. 19871 del 19.04.2016 ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. ha ottemperato a quanto indicato nelle prescrizioni contenute nella nota stessa.

Si prende atto della comunicazione del 18.10.2016, citata in premessa, con la quale la Ditta ha comunicato di riportare il quantitativo annuo totale dei rifiuti da recuperare a 49.500 tonnellate (tipologia 7.1 per 4.500 t/a; tipologia 7.6 per 45.000 t/a) e si rimanda a successivo provvedimento la conclusione dell'endoprocedimento relativo alla comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. da inserire nell'A.U.A..



Si invita codesto S.U.A.P., nell'esercizio delle proprie funzioni, come regolamentate dal D.P.R. n. 160/2010, a notificare il presente atto alla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. che legge per conoscenza.

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Maria Stagnini

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Bonanni

/ cb

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DI IMPATTO ACUSTICO

La Sottoscritta Di Biase Maria Rosaria nata a Mulhouse (Francia) il 20.06.1963 residente a Massa d'Albe (AQ) in via delle Pescine, 9 titolare della ditta CELI Calcestruzzi s.p.a, con sede legale in Massa d'Albe (AQ), Via Palentina Km 2,700 – 67050 Tel. 0863 51241 Fax. 0863 517427 mail celicalcestruzzispa@pec.it codice fiscale e partita iva n. 00284160660 con iscrizione alla C.C.I.A.A. di L'AQUILA n. 00284160660,

In qualità di richiedente dell' Autorizzazione Unica Ambientale per il complesso produttivo esistente ubicato nel comune di Magliano de' Marsi (AQ) in via Palentina - Loc. il Campo-, adibito alla produzione di conglomerato cementizio, alla produzione di conglomerato bituminoso, alla produzione di aggregati inerti e alla messa in riserva e recupero di rifiuti inerti

DICHIARA CHE

- ai sensi della L. n.447/1995, l'attività è **soggetta** alla presentazione della **documentazione di impatto acustico**, in quanto è esclusa dal campo di applicazione del DPR n.227/2011
- alla luce dei risultati della **valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica** ed allegata alla presente, l'impianto oggetto del presente procedimento di AUA rispetta i limiti acustici previsti dalla legge

Firma

Massa d'Albe, 05.04.2017

Per Copia Conforme all'esemplare in atti,
composto da n. 02 facciate

Dirigente ad interim
Servizio Gestione e Qualità delle Acque


Celli Calcestruzzi S.p.A.
AMMINISTRATORE UNICO
Di Biase Maria Rosaria

Cognome.....DI.....BIASE.....
 Nome.....MARIA ROSARIA.....
 nato il.....20/06/1963.....
 (atto n..... P..... S..... ().....)
 a.....MULHOUSE ((FRANGIA)) ((FFD)).....
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....MASSA D'ALBE (AQ).....
 Via.....VIA DELLE PESCHINE, 31.....
 Stato civile.....CONIUGATA.....CELLI.....
 Professione.....IMPRENDITORE.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....M.....1,60.....
 Capelli.....CASTANI.....
 Occhi.....MARRONE.....
 Segni particolari.....NN.....


 Firma del titolare.....*Maria Rosaria Di Biase*.....
MASSA D'ALBE 17/10/2016.....
 Impronta del dito indice sinistro.....*(Firma)*.....



1975 124 EFFICACV ROMA





GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara

Piazza Garibaldi, 56 - 64100 Teramo

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/servizio-idrico-integrato> e-mail: dpc024@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì,

05/07/2018

Riferimento: DETERMINAZIONE n. DPC024/155 del 20/04/2018

Trasmissione **PEC/Email/Sistema Documentale**
via: documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 85/2005 e ss.mm.ii-e norme collegate

Al Responsabile SUAP del Comune di Magliano dei Marsi (AQ)

PEC: suap.maglianodemarsi@pec.it

Oggetto: DPR 59/2013 e s.m.i. - Sostituzione ALLEGATO 3 alla DETERMINAZIONE n. DPC024/155 del 20/04/2018- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. P.IVA 00284160660 – Attività svolta: produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, produzione di aggregati inerti e recupero di rifiuti non pericolosi - stabilimento sito a Magliano dei Marsi (AQ) - Gestore: Maria Rosaria Di Biase Cod.Fiscale DBSMRS63H60Z110X-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che, per mero errore materiale, l'ALLEGATO 3 della Determinazione emarginata in oggetto, è stato trasmesso incompleto di alcune pagine;

Ritenuto necessario dover ritrasmettere il citato ALLEGATO 3 nella sua forma corretta, di seguito denominato **ALLEGATO 3_ REV**, ovvero costituito dalle note dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila prot. n. 4155 del 19.02.2018 e prot. n. 4838 del 23.02.2018, acquisite rispettivamente al protocollo di questo Ente ai nn. 48053 del 19.02.2018 e 54773 del 23.02.2018;

DISPONE

-che l'ALLEGATO 3 alla DETERMINAZIONE n. DPC024/155 del 20/04/2018- avente ad oggetto AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. P.IVA 00284160660 – Attività svolta: produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, produzione di aggregati inerti e recupero di rifiuti non pericolosi - stabilimento sito a Magliano dei Marsi (AQ) - Gestore: Maria Rosaria Di Biase Cod.Fiscale DBSMRS63H60Z110X viene **SOSTITUITO con l'ALLEGATO 3_ REV**, costituito dalle note dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila prot. n. 4155 del 19.02.2018 e prot. n. 4838 del 23.02.2018, acquisite rispettivamente al protocollo di questo Ente ai nn. 48053 del 19.02.2018 e n. 54773 del 23.02.2018;

-che restano immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni di cui alla DETERMINAZIONE n. DPC024/155 del 20/04/2018, ivi compresa la data di scadenza;

-di trasmettere in modalità telematica il presente provvedimento e l'unito **l'ALLEGATO 3_ REV** al competente SUAP che provvederà ad inviare la presente nota unitamente al suddetto **ALLEGATO 3_ REV** alla Ditta in oggetto e, contestualmente, ad inviarlo ai destinatari di seguito elencati:

- Regione Abruzzo Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
- Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA;
- Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti
- Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Servizio Gestione Rifiuti;
- Sig. Sindaco del Comune di Magliano dei Marsi (AQ);
- ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila;
- ASL - Dipartimento di Prevenzione di Avezzano Sulmona L'Aquila;

Il Responsabile dell'Ufficio

(D.ssa Sandrina Masciola)

Firmato Elettronicamente

Il Dirigente

(D.ssa Sabrina Di Giuseppe)



Provincia dell'Aquila

*Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo*

19 FEB. 2018

L'Aquila, _____

Protocollata ed inviata via PEC **4155**

Allo Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Magliano De' Marsi
suap.maglianodemarsi@pec.it

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque
67100 L'AQUILA
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo
Servizio Tutela, Valorizzazione
del Paesaggio e Valutazione Ambientale
Via Leonardo da Vinci, 1
67100 L'AQUILA
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Richiesta notifica presa d'atto comunicazioni del 18.10.2016 e del 20.02.2017
Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A.

Premesso che:

- questo Settore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con nota prot. n. 19871 del 19.04.2016, ha comunicato alla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A., con sede legale in Massa D'Albe (AQ), S.P. Palentina, Km 2,7, che avrebbe proceduto ad emanare un provvedimento di divieto prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti di cui all'iscrizione al Registro Provinciale n. RIP/41/2000/AQ del 09.03.2000 e successive modifiche e integrazioni per le motivazioni dettagliate nella stessa nota che sinteticamente si riportano di seguito:





- la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. a seguito di comunicazione di inizio attività trasmessa in data **24.08.1999**, pervenuta in data 26.08.1999, è stata iscritta al Registro Provinciale n. RIP/41/2000/AQ del 09.03.2000 per l'attività di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R 5) da effettuare presso la sede operativa sita nel Comune di Magliano dei Marsi (AQ), località "Il Campo" per le seguenti tipologie di rifiuti e relativi quantitativi:

Attività	Tipologia	Tonnellate/anno
R13/R5	7.1	4.500
R13/R5	7.6	5.000
R13/R10	12.7	3.000

- la Ditta, con nota del **25.08.2004**, ha rinnovato la comunicazione di inizio attività ed ha contestualmente comunicato l'aumento dei quantitativi dei rifiuti della tipologia 7.6:

Attività	Tipologia	Tonnellate/anno
R13/R5	7.1	4.500
R13/R5	7.6	45.000
R13/R10	12.7	3.000

- con le successive note del **23.07.2009** e del **05.10.2009** ha comunicato ulteriori aumenti dei quantitativi annui delle tipologie di rifiuti da avviare a recupero per un quantitativo complessivo annuo di 88.500 t/a. Nell'ambito di tali comunicazioni ha dichiarato di aver presentato la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità a VIA, in vigore dell'O.P.C.M. 3813 del 29.09.2009 la quale consente di avviare l'attività di recupero rifiuti previa sola presentazione della richiesta di V.A.;
- questo Settore:
 - ✓ con nota n. 22616 del 14.04.2010, dopo aver effettuato i necessari accertamenti, ha comunicato alla Ditta l'esclusione della tipologia 12.7 e della relativa attività di recupero R10;
 - ✓ con nota prot. n. 33740 del 26.05.2010, ha comunicato alla Ditta di aver preso atto del rinnovo della comunicazione di inizio attività trasmessa in data



23.07.2009 nonché delle variazioni comunicate con nota del 05.10.2009 sulla base della dichiarazione di avvenuta presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

- il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, con Giudizio n. 1341 del 29.10.2009 ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di V.I.A.;
- lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) di Magliano de' Marsi (AQ) con nota prot. n. 0005886 del 29.05.2014, pervenuta in data 03.06.2014 ed acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione n. 34971 del 06.06.2014, ha trasmesso il rinnovo della comunicazione di inizio attività per recupero rifiuti in procedura semplificata trasmessa dalla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. in data 31.03.2014 ed acquisita al protocollo dello stesso S.U.A.P. n. 0005678 del 22.05.2014;
- questo Settore con nota prot. n. 38262 del 23.06.2014 ha comunicato la presa d'atto del rinnovo della comunicazione di inizio attività del 31.03.2014 da rinnovare entro il **22.05.2019**;
- la Ditta con nota del 27.04.2015, inoltrata tramite il competente S.U.A.P., ha trasmesso la comunicazione di inizio attività per la tipologia 7.31-bis ed ha rimodulato i quantitativi delle singole attività di recupero senza modificare i quantitativi complessivi:

Attività	Tipologia	T/anno complessive	Attività di recupero	Tonnellate/anno
R13/R5	7.1	21.500	7.1.3 lett. a)	8.500
			7.1.3 lett. c)	13.000
R13/R5	7.6	45.000	7.6.3 lett. a)	18.000
			7.6.3 lett. b)	6.000
			7.6.3 lett. c)	21.000
R13/R5	7.31-bis	22.000	7.31-bis.3 lett. b)	20.000
			7.31-bis.3 lett. c)	2.000
Quantitativo annuo complessivo		88.500		



- questo Settore con nota prot. n. 49425 del 15.09.2015, ha comunicato alla Ditta di aver preso atto dell'integrazione della tipologia di rifiuti 7.31-bis anche sulla base della dichiarazione di avvenuta comunicazione all'Ufficio V.I.A. dell'integrazione della tipologia di rifiuti 7.31-bis effettuata dalla Ditta in data 29.07.2015;
- il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, a seguito dell'integrazione della tipologia di rifiuti 7.31-bis, con Giudizio n. 2648 del 31.03.2016 si è espresso per il rinvio a V.I.A. della pratica in questione per le motivazioni seguenti:
 - ✓ *è necessario approfondire, secondo la procedura ex art. 21 e ss del D.Lgs.152/2006, gli impatti sulle componenti ambientali valutando adeguatamente tutte le attività presenti;*
 - ✓ *....dovranno essere forniti chiarimenti circa i quantitativi trattati che appaiono non coerenti con il progetto già esaminato da questo Comitato con precedente Giudizio n. 1341 del 29.10.2009;*
- dalla relazione istruttoria allegata al sopracitato giudizio del Comitato VIA n. 2648 del 31.03.2016, di cui si è presa visione sul sito web della Regione Abruzzo, è emerso che la Ditta, nell'anno 2009, ha presentato istanza di V.A. solo per l'attività descritta nella comunicazione di inizio attività del 25.08.2004 che prevedeva:

Attività	Tipologia	T/anno complessive
R13/R5	7.1	4.500
R13/R5	7.6	45.000
Quantitativo annuo complessivo		49.500

- la Ditta pertanto, pur in vigenza dell'O.P.C.M. 3813 del 29.09.2009, non ha presentato alcuna istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per le variazioni sostanziali introdotte con le comunicazioni di aumento dei quantitativi di cui alle su richiamate note del 23.07.2009 e del 05.10.2009, in contrasto con quanto dichiarato



nella documentazione tecnica presentata in allegato a tali comunicazioni di inizio attività;

- in assenza della presentazione della documentazione concernente la verifica di assoggettabilità a VIA l'attività di recupero rifiuti non poteva essere intrapresa ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 3, della O.P.C.M. n. 3813 del 29.09.2009;
- al fine di meglio definire l'attività svolta dalla Ditta dal 2009 al 2015, si è proceduto ad una verifica dei quantitativi effettivamente trattati all'interno dell'impianto in parola e dal controllo effettuato sulle comunicazioni semestrali agli atti è emerso che la Ditta Celi Calcestruzzi non ha mai preso in carico quantitativi annuali di rifiuti inerti superiori a quello complessivo di 49.500 t/a indicato nella relazione oggetto del giudizio del Comitato V.I.A. n. 1341 del 29.10.2009 (tipologie 7.1 e 7.6 del D.M. 5.2.1998), pur in presenza di superamenti del quantitativo annuale per la sola tipologia 7.1;
- la Ditta, con nota del 11.04.2016 inviata via pec ed acquisita al n. 19175 del 12.04.2016, ha comunicato anche all'Ufficio VIA della Regione Abruzzo l'intenzione di rinunciare alla procedura di valutazione in corso e *di ripresentare in tempi brevissimi una comunicazione di inizio attività per recupero rifiuti, in rettifica del provvedimento RIP/41/2000/AQ riducendo la potenzialità massima a 49.500 t/a;*
- da una verifica della documentazione agli atti di questo Settore relativamente alle emissioni in atmosfera, anche alla luce dei nuovi elementi acquisiti relativamente alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, è emerso che per l'impianto ove si svolge l'attività di recupero rifiuti non risultavano autorizzazioni in corso di validità;
- questo Settore pertanto con l'avvio del procedimento di divieto prosecuzione attività, di cui alla sopra citata nota prot. n. 19871 del 19.04.2016, ha imposto alla Ditta di produrre, entro trenta giorni dalla notifica del suddetto atto da parte del competente S.U.A.P., il giudizio del Comitato VIA in merito al prosieguo della procedura attivata, nonché l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di recupero rifiuti in corso di validità;

Rilevato che:



- il S.U.A.P. del Comune di Magliano dei Marsi ha notificato alla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. il suddetto avvio del procedimento di divieto prosecuzione attività in data 16.05.2016 e pertanto la Ditta avrebbe dovuto trasmettere allo stesso S.U.A.P. quanto richiesto da questo Settore entro il **16.06.2016**;
- la Ditta con nota del 21.04.2016, acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione n. 20789 del 26.04.2016 ha richiesto al comitato VIA il riesame del giudizio n. 2648 del 31.03.2016 al fine di ritenere valido il giudizio n. 1341 del 29.10.2009 per mantenere la potenzialità dell'impianto di 49.500 t/a;
- a fronte di tale richiesta di riesame, il CCR-VIA della Regione Abruzzo, con Giudizio n. 2658 del 19.05.2016, ha espresso un parere meramente confermativo del precedente giudizio n. 2648 del 31.03.2016;
- la Ditta con nota del 31.05.2016, pervenuta a questa Provincia in data 06.06.2016, ha trasmesso la documentazione relativa al ricorso promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo - L'Aquila - per ottenere, previa sospensiva, l'annullamento del giudizio n. 2648 del 31.03.2016 con il quale il CCR-VIA della Regione Abruzzo ha espresso parere di rinvio a V.I.A. nonché l'annullamento del successivo giudizio n. 2658 del 19.05.2016 confermativo del primo;
- la Ditta con nota del 16.06.2016, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 25485 del 16.06.2016, in attesa della pronuncia del T.A.R., ha chiesto una proroga del termine di 30 giorni stabilito da questo Settore per la trasmissione della documentazione richiesta nell'ambito dell'avvio del divieto di prosecuzione attività di cui alla nota prot. n. 19871 del 19.04.2016;
- questo Settore, con nota prot. n. 27417 del 05.07.2016, ha comunicato alla Ditta, tramite il competente S.U.A.P., di concedere la proroga richiesta fino al pronunciamento da parte del TAR Abruzzo in merito alla sospensiva dei provvedimenti del comitato CCR-VIA Regionale impugnati dalla stessa;
- la Ditta con nota del 29.06.2016, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 26925 del 29.06.2016, ha chiesto la sospensione dell'avvio del procedimento di divieto prosecuzione dell'attività e contestualmente ha richiesto di riportare i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero a quelli previsti dal Giudizio n. 1341 del



29.10.2009 con il quale il CCR-VIA ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di V.I.A e che prevedeva i seguenti quantitativi:

Attività	Tipologia	T/anno complessive
R 13/R5	7.1	4.500
R 13/R5	7.6	45.000
Quantitativo annuo complessivo		49.500

- Il T.A.R., con ordinanza n. 146/2016 pubblicata in data 29.06.2016, ha accolto l'istanza cautelare della Ditta ed ha annullato il Giudizio n. 2648 del 31.03.2016 e il successivo Giudizio n. 2658 del 19.05.2016 espressi dal CCR-VIA imponendo alla Regione Abruzzo il riesame della pratica entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza;
- il CCR-VIA, nel riesaminare la pratica, con Giudizio n. 2707 del 27.09.2016 ha espresso il seguente parere:

1) ha preso atto della richiesta con la quale la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A.:

- *ha reiterato e confermato la già espressa rinuncia ad ottenere la valutazione di assoggettabilità con riferimento al maggior quantitativo di 88.500 tonnellate oggetto dell'istanza presentata in data 19.11.2015, da ritenersi ricondotto a 49.500 tonnellate già oggetto del giudizio n. 1341/2009 di non assoggettabilità;*
- *ha rinunciato, altresì, ad ottenere la valutazione di assoggettabilità estesa alla tipologia di rifiuto 7.31-bis (terre e rocce da scavo), con la conseguenza che l'oggetto della nuova istanza di valutazione di assoggettabilità deve intendersi oggi limitato alle sole tipologie di rifiuto 7.1, per 4.500 tonnellate , e 7.6 , per 45.000 tonnellate;*

2) ha annullato in autotutela i propri Giudizi n. 2648/2016 e n. 2658/2016, oggetto di impugnativa da parte della Ditta;

3) ha confermato il proprio Giudizio n. 1341 del 29.10.2009;



- la Ditta con nota del 18.10.2016, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 36434 del 18.10.2016:
- a) ha comunicato l'inizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi per le tipologie di rifiuti ed i quantitativi previsti dal Giudizio n. 1341 del 29.10.2009 espresso dal CCR-VIA come riportato nella seguente tabella:

Attività	Tipologia	T/anno complessive	Attività di recupero	Tonnellate/anno
R13/R5	7.1	4.500	7.1.3 a)	4.500
R13/R5	7.6	45.000	7.6.3 a)	22.000
			7.6.3 b)	5.000
			7.6.3 c)	18.000
Quantitativo annuo complessivo		49.500		

- b) ha precisato che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per la quale è stato richiesto il rinnovo, era in corso di rilascio da parte del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA della Regione Abruzzo;
- c) ha chiesto l'archiviazione del provvedimento prot. n. 19871 del 19.04.2016 con il quale questo Settore ha avviato il procedimento di divieto prosecuzione attività;

Considerato che, in merito a quanto comunicato dalla Ditta con la suddetta nota del 18.10.2016, è stata effettuata una ulteriore verifica della documentazione agli atti del Settore relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dalla quale è risultato:

- che la Ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, ha richiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di frantumazione di materiali inerti provenienti da costruzione e demolizione, con il quale effettua l'operazione di recupero R5 per i rifiuti della tipologia 7.1, acquisita al protocollo dell'Amministrazione Provinciale n. 42161 del 06.08.2009. Tale istanza, anche se alla data dei fatti rilevati era ancora in istruttoria da parte della Regione Abruzzo, era comunque in corso di validità ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 3, dell'O.P.C.M. n. 3813/2009 e dall'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3767/2009. Il procedimento relativo a tale istanza, come di seguito specificato, è



stato concluso nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA della Regione Abruzzo e tenutasi in data 28.02.2017 nella quale è stato stabilito che lo stesso Servizio si sarebbe espresso in merito ~~all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'intero stabilimento~~ nell'ambito del procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione Unica ambientale (A.U.A);

- che la Ditta, con nota del 09.06.2015, ha richiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso, con il quale effettua anche l'operazione di recupero R5 per i rifiuti della tipologia 7.6, rilasciata dalla Regione Abruzzo con Determinazione n. DF2/309 del 28.05.2003 (rettificata con Determinazione n. DF2/80 del 31.05.2005). Il servizio A.U.A. di questa Provincia, con nota prot. n. 40491 del 24.07.2015, ha comunicato alla Ditta, tramite il competente S.U.A.P., il mancato avvio del procedimento inerente la suddetta richiesta di autorizzazione Unica Ambientale, per mancata correttezza formale della pratica;

Rilevato che la competenza al rilascio dell'A.U.A. nonché quella al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sono state trasferite alla Regione nell'ambito del riordino delle funzioni delle Province, questo Settore, con nota prot. n. 542 del 12.01.2017 ha richiesto alla Ditta se fossero subentrate ulteriori disposizioni, da parte dei competenti Servizi della Regione Abruzzo in merito alla richiesta di A.U.A. rispetto a quanto comunicato da questa Provincia con la sopra citata nota prot. n. 40491 del 24.07.2015 relativa al mancato avvio del procedimento. Con la stessa nota inoltre è stato richiesto di precisare i quantitativi relativi alla capacità massima istantanea di stoccaggio per le tipologie di rifiuti 7.1 e 7.6;

Rilevato che la Ditta, con nota del 20.02.2017, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 4560 del 21.02.2017:

- ha comunicato il quantitativo della capacità massima istantanea di stoccaggio per le tipologie di rifiuti 7.1 (900 tonnellate) e 7.6 (1.500 tonnellate);
- ha richiesto l'autorizzazione alla riduzione dell'importo delle garanzie finanziarie in relazione all'attuale quantitativo annuo comunicato di 49.500 tonnellate rispetto al precedente quantitativo di 88.500 tonnellate;



- in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiesta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, per l'attività di frantumazione (R 5) di materiali inerti (tipologia 7.1) provenienti da costruzione e demolizione, ha precisato che l'istanza era in corso di istruttoria da parte del competente Servizio della Regione Abruzzo e che lo stesso Servizio, in merito alla stessa, aveva convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno **28.02.2017**;
- in merito al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso di cui alla richiesta di A.U.A. del 09.06.2015 ha evidenziato che nella nota del 24.07.2015, con la quale il Servizio A.U.A. ha comunicato il mancato avvio del procedimento inerente la richiesta di A.U.A. per mancata correttezza formale della stessa, *non risultano indicati né quali siano gli elementi mancanti né, soprattutto, il termine per poter provvedere alla integrazione. In tale contesto appare evidente, per un verso che il predetto termine (siccome non indicato) non è mai decorso e, per altro verso, che la Società scrivente, non potendo conoscere quali siano le integrazioni da operare, provvederà comunque a giorni ad effettuare un nuovo deposito ad integrazione del precedente, rimanendo all'esito di ciò pronta ad effettuare una eventuale nuova integrazione, qualora l'Ufficio AUA della Regione (oggi competente) dovesse riscontrare ancora l'incompletezza della documentazione*;
- ha richiesto a questa Provincia di prendere atto della comunicazione di inizio attività trasmessa con nota del 18.10.2016 per le attività di recupero, le tipologie di rifiuti ed i quantitativi previsti nel Giudizio espresso dal CCR-Via n. 1341 del 29.10.2009;

Rilevato che questo Settore, con nota del 21.02.2017, inviata tramite posta elettronica, ha chiesto al competente Servizio della Regione Abruzzo una conferma di quanto comunicato dalla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. in merito all'iter amministrativo della richiesta di A.U.A.;

Rilevato che il Servizio della Regione Abruzzo competente al rilascio dell'A.U.A. con nota prot. n. 56885 del 06.03.2017, acquisita al protocollo n. 5815 del 06.03.2017, ha comunicato quanto segue:

- che, la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. ha richiesto al servizio A.U.A. della Regione Abruzzo la conclusione del procedimento, avviato dalla Provincia, relativo alla richiesta di A.U.A. per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per



l'impianto di conglomerato bituminoso acquisito al protocollo della stessa Provincia n. 34436 del 24.06.2015;

- di aver rinvenuto il suddetto procedimento nell'elenco provinciale, tra quelli indicati come "chiusi" e di aver verificato che la relativa documentazione *non conteneva alcun provvedimento espresso di conclusione del procedimento in parola adottato dal S.U.A.P., per quanto di competenza;*
- di ritenere pertanto di *dover concludere il procedimento in parola* richiedendo contestualmente alla Ditta la documentazione da integrare alla predetta istanza di A.U.A. da trasmettere entro il termine di 20 giorni dalla notifica della stessa da parte del S.U.A.P.;

Vista la nota prot. n. 65436 del 14.03.2017, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 6948 del 14.03.2017, con la quale il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA della Regione Abruzzo ha comunicato che, in base alle risultanze della conferenza dei servizi tenutasi in data 28.02.2017, ha proceduto alla chiusura del procedimento ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativo alla richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di frantumazione (R 5) di materiali inerti (tipologia 7.1) provenienti da costruzione e demolizione. Con la stessa nota è stato comunicato che il medesimo Servizio, nell'ambito del procedimento relativo all'A.U.A., si sarebbe espresso in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'intero stabilimento;

Rilevato che:

- il S.U.A.P. di Magliano dei Marsi con nota prot. n. 05855 del 14.04.2017, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 9948 del 18.04.2017, ha inviato la richiesta perfezionata di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) trasmessa dalla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. con nota del 07.04.2017 ed acquisita al protocollo n. 05473 del 07.04.2017 dello stesso S.U.A.P.;
- che tale richiesta di A.U.A. è stata estesa all'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;



- comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995;
- comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo dei Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo con nota del 14.07.2017, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 17230 del 14.07.2017 ha comunicato l'indizione, per il giorno 27.07.2017, della Conferenza dei Servizi decisoria;

Rilevato altresì che nell'ambito della Conferenza:

- è stata richiesta alla Ditta documentazione integrativa da parte di questo Settore e da parte dell'A.R.T.A.;
- è stato stabilito che la Ditta doveva produrre tale documentazione entro il termine di 45 giorni a decorrere dal 27.07.2017;

Rilevato che il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo in data 13.11.2017 ha inviato a questo Settore, tramite posta elettronica, la documentazione trasmessa dalla Ditta in riscontro a quanto richiesto dalla Conferenza dei Servizi del 27.07.2017 ed acquisita al protocollo del S.U.A.P. di Magliano dei Marsi n. 14999 del 08.09.2017;

Rilevato che dalla verifica della suddetta documentazione è emerso che la Ditta, relativamente all'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, ha fornito i chiarimenti richiesti da questo Settore nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27.07.2017;

Rilevato che:

- la Regione Abruzzo con nota prot. n. 304074 del 28.11.2017 ha comunicato l'indizione, per il giorno 06.12.2017, della Conferenza dei Servizi decisoria;
- questo Settore, con nota prot. n. 29109 del 04.12.2017, ha comunicato alla Regione Abruzzo l'impossibilità a partecipare alla predetta Conferenza dei Servizi e contestualmente ha evidenziato che dall'esame della documentazione trasmessa dalla stessa Regione tramite posta elettronica in data 13.11.2017 è risultato che la



Ditta ha fornito i chiarimenti richiesti da questa Amministrazione nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 27.07.2017 per quanto attiene l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;

- che la Regione Abruzzo con nota prot. n. 316334 del 12.12.2017, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 29980 del 12.12.2017, ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 06.12.2017 dal quale risulta che nell'ambito della suddetta conferenza è stato richiesto alla Ditta di trasmettere il Quadro Riassuntivo delle Emissioni aggiornato (QRE) e che la stessa si è impegnata a trasmetterlo entro venti giorni dalla data della Conferenza;
- il S.U.A.P. del Comune di Magliano dei Marsi con nota prot. n. 20856 del 15.12.2017, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 30845 del 21.12.2017, ha trasmesso la documentazione inviata dalla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. in riscontro a quanto stabilito nel corso della Conferenza dei Servizi del 06.12.2017;
- questo Settore, da contatti intercorsi per le vie brevi in data 31.01.2018 con il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA della Regione Abruzzo, è venuto a conoscenza che, a seguito del parere espresso dall'A.R.T.A. , il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, quale endoprocedimento dell'A.U.A. si riteneva praticamente concluso;

Considerato, per quanto suddetto, che la Ditta ha ottemperato alle prescrizioni imposte con il sopracitato avvio del procedimento di divieto di prosecuzione prot. n. 19871 del 19.04.2016 dato che:

- a seguito di quanto espresso dal CCR-VIA con il Giudizio n. 2707 del 27.09.2016 ha ricondotto il quantitativo totale annuo a 49.500 tonnellate (4.500 t/a per la tipologia 7.1 e 45.000 t/a per la tipologia 7.6) già oggetto del giudizio n. 1341 del 29.10.2009 di non assoggettabilità a VIA;
- la Regione Abruzzo ha riavviato l'istruttoria relativa alla richiesta di A.U.A. e pertanto nell'ambito della stessa è confluita la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'intero stabilimento ivi compresi gli impianti per il recupero rifiuti di produzione di conglomerato bituminoso e di aggregati riciclati inerti;
- il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA della Regione Abruzzo come comunicato per le vie brevi nel corso dei contatti intercorsi in data 31.01.2018 si è



espresso favorevolmente in merito a rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'intero stabilimento quale endoprocedimento dell'A.U.A.;

Ritenuto di poter procedere all'archiviazione del procedimento di divieto di prosecuzione attività nei confronti della Ditta;

Ritenuto inoltre che la comunicazione trasmessa dalla Ditta in data 18.10.2016 con la quale ha ricondotto il quantitativo totale annuo dei rifiuti da avviare a recupero a quello di 49.500 t/a già oggetto del giudizio n. 1341/2009 di non assoggettabilità a VIA costituisce variante non sostanziale rispetto alla comunicazione del 31.03.2014, acquisita al protocollo del SUAP n. 0005678 del 22.05.2014 con la quale la Ditta ha rinnovato la comunicazione di inizio attività del 24.08.1999 già rinnovata con note del 13.08.2004 e del 23.07.2009;

Evidenziato infine che l'importo della polizza assicurativa può essere adeguato ai quantitativi comunicati dalla Ditta con la comunicazione del 18.10.2016 di 49.500 tonnellate annue e pertanto l'importo da garantire, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 254 del 28 aprile 2016, è pari a € 99.000,00 ed è riferito all'attività di R 5 (potenzialità annua di 49.500 t/a x 2 € = 99.000,00 €) in quanto attività per la quale l'importo previsto è prevalente rispetto all'attività di messa in riserva (R13) che avrebbe previsto un importo pari a € 24.000,00 (capacità massima istantanea di stoccaggio di 2.400 t x 10 = 24.000,00 €) fatta salva l'applicazione di eventuali riduzioni per possesso di certificazioni ambientali previa formale richiesta a questa Amministrazione da parte della Ditta;

per quanto sopra esposto,

SI ARCHIVIA

il procedimento di divieto di prosecuzione attività formalizzato da questo Settore con nota prot. n. 19871 del 19.04.2016 ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. ha ottemperato a quanto indicato nelle prescrizioni contenute nella nota stessa.

Si prende atto della comunicazione del 18.10.2016, citata in premessa, con la quale la Ditta ha comunicato di riportare il quantitativo annuo totale dei rifiuti da recuperare a 49.500 tonnellate (tipologia 7.1 per 4.500 t/a; tipologia 7.6 per 45.000 t/a) e si rimanda a successivo provvedimento la conclusione dell'endoprocedimento relativo alla comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. da inserire nell'A.U.A..



Si invita codesto S.U.A.P., nell'esercizio delle proprie funzioni, come regolamentate dal D.P.R. n. 160/2010, a notificare il presente atto alla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. che legge per conoscenza.

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Maria Stagnini

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Bonanni

/ cb



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

123 FEB. 2018

L'Aquila, _____

Protocollata ed inviata via PEC 4838

Allo Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Magliano De' Marsi
suap.maglianodemarsi@pec.it

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque
67100 L'AQUILA
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Inserimento in A.U.A. Iscrizione al Registro Provinciale RIP/41/2000/AQ del 09.03.2000. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.- art. 216. Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A.

Premesso che:

- la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. a seguito di comunicazione di inizio attività trasmessa in data 24.08.1999, pervenuta in data 26.08.1999, è stata iscritta al Registro Provinciale n. RIP/41/2000/AQ del 09.03.2000 per l'attività di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R 5) da effettuare presso la sede operativa sita nel Comune di Magliano dei Marsi (AQ), località "Il Campo";
- che la Ditta, con nota del 09.06.2015, ha richiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso, con il quale effettua anche l'operazione di recupero R5 per i rifiuti della tipologia 7.6, rilasciata dalla Regione Abruzzo con Determinazione n. DF2/309 del 28.05.2003 (rettificata con Determinazione n. DF2/80 del 31.05.2005);



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- la Ditta con nota del 18.10.2016, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 36434 del 18.10.2016 ha comunicato l'inizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi per le tipologie di rifiuti ed i quantitativi previsti dal Giudizio n. 1341 del 29.10.2009 espresso dal CCR-VIA come riportato nella seguente tabella:

Attività	Tipologia	T/anno complessive	Attività di recupero	Tonnellate/anno
R13/R5	7.1	4.500	7.1.3 a)	4.500
R13/R5	7.6	45.000	7.6.3 a)	22.000
			7.6.3 b)	5.000
			7.6.3 c)	18.000
Quantitativo annuo complessivo		49.500		

- la Ditta con nota del 20.02.2017, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 4560 del 21.02.2017 ha comunicato il quantitativo della capacità massima istantanea di stoccaggio per le tipologie di rifiuti 7.1 (900 tonnellate) e 7.6 (1.500 tonnellate);
- il S.U.A.P. di Magliano dei Marsi con nota prot. n. 05855 del 14.04.2017, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 9948 del 18.04.2017, ha inviato la richiesta perfezionata di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) trasmessa dalla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. con nota del 07.04.2017 ed acquisita al protocollo n. 05473 del 07.04.2017 dello stesso S.U.A.P.;
- che tale richiesta di A.U.A. è stata estesa all'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995;
 - comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamata la nota prot. n. 4155 del 19.02.2018 con la quale questo Settore, ha concluso l'avvio del procedimento di prosecuzione attività disposto nei confronti della Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. con nota prot. n. 19871 del 19.04.2016 ai sensi di quanto previsto dall'art.

216, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e contestualmente ha preso d'atto delle comunicazioni del 18.10.2016 e 20.02.2017 inviate dalla medesima Ditta;

Esaminata la documentazione agli atti di questo Settore;

SI COMUNICA

che l'iscrizione al Registro Provinciale numero RIP/41/2000/AQ del 09.03.2000, quale endoprocedimento da inserire nell'Autorizzazione Unica Ambientale risulta essere la seguente:

MESSA IN RISERVA (R13) E RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE (R5) di un quantitativo totale annuo di rifiuti pari a 49.500 t/a in un impianto con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 2.400 tonnellate

per i rifiuti non pericolosi di seguito elencati di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle sole tipologie indicate con i rispettivi codici CER ed i quantitativi annui, a margine di ogni voce:

1) RIFIUTI CERAMICI E INERTI:

- **7.1 tipologia:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301] per un quantitativo di 4.500 t/a e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 900 tonnellate;

Attività di recupero:

7.1.3 a) messa in riserva di rifiuti inerti [R 13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 [R5] per un quantitativo di 4.500 t/a;

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- **7.6 tipologia:** conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302] [200301] per un quantitativo massimo annuo di 45.000 t/a e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 1.500 tonnellate;

Attività di recupero:

- 7.6.3 a)** produzione conglomerato bituminoso “vergine” a caldo e a freddo [R 5] per un quantitativo di 22.000 t/a;
- 7.6.3 b)** realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all’allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998) [R5] per un quantitativo di 5.000 t/a ;
- 7.6.3 c)** produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 [R5] per un quantitativo di 18.000 t/a;

Tali attività di recupero (R13/R5) verranno effettuate presso la sede operativa della Ditta, nel Comune di Magliano dei Marsi (AQ), località “Il Campo”, identificata catastalmente al Foglio n. 65 p.lla n. 511 nel rispetto delle norme vigenti in materia di recupero e smaltimento rifiuti.

Si rammenta che:

- la Ditta deve effettuare, entro il 30 aprile di ogni anno, il versamento dei diritti di iscrizione di cui al D.M. 21 luglio 1998, n. 350 per la classe 3 (superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t/a) pari a € 387,34 sul conto corrente postale n. 13774674 intestato a: Amministrazione Provinciale dell’Aquila – Servizio Tesoreria – Ufficio Tutela dell’Ambiente, indicando nella causale anche il seguente codice: RIF. Si precisa che in caso di mancato pagamento l’iscrizione è sospesa a norma di quanto disposto dallo stesso D.M. 350/98;
- la Ditta deve trasmettere copia dei risultati analitici dei test di cessione, conformi a quanto previsto dall’Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, modificato ed integrato dal D.M. n. 186/2006, unitamente alle certificazioni delle caratteristiche del materiale ottenuto, in

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

conformità all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 Luglio 2005, n. UL/2005/5205 di tutti i rifiuti trattati nel semestre di riferimento;

- tutti gli aggregati riciclati commercializzati ed impiegati come "prodotti da costruzione", ~~anche per uso non strutturale, devono risultare marcati CE come previsto dal~~ Regolamento Comunitario n. 305/2011 sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione e confermato dal parere n. 40/2017 espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici relativamente agli aggregati riciclati prodotti da impianti di recupero inerti;
- qualora gli aggregati riciclati prodotti vengano destinati ad attività di recupero ambientale la Ditta deve inviare anche la certificazione attestante il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in conformità alla destinazione urbanistica del sito oggetto del recupero ambientale.

L'iscrizione di cui sopra è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, manifestazioni di volontà e di giudizio comunque denominati da parte di altri Enti o quant'altro necessario, previsti dalla Legge per il caso di specie.

SI CHIEDE


infine, al S.U.A.P. in indirizzo di voler trasmettere il Provvedimento Unico Conclusivo comprensivo di A.U.A. a questa Amministrazione e ai soggetti di seguito elencati:

- Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti (dpc026@pec.regione.abruzzo.it);
- Sindaco del Comune di Magliano dei Marsi;
- A.R.T.A. Abruzzo – Distretto Provinciale dell'Aquila dist.laquila@pec.artaabruzzo.it


Distinti saluti

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Maria Stagnini

**IL DIRIGENTE**

Ing. Francesco Bonanni



/cb